



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 58 del 24 MAG. 2011

OGGETTO: Ricorso "Ranasinghe e Warnakulasuriya + 3 c/Provincia". Corte di Cassazione sez. Penale. Autorizzazione al Sig. Presidente a resistere in giudizio.

L'anno duemilaundici il giorno VENTIQUATTRO del mese di MAGGIO nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>NO</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4.	Assessore Sig. Renato	FICHERA	<u>SI</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>SI</u>
6.	Assessore Dott. Carmelo	TORRE	<u>NO</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>SI</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>NO</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>SI</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>SI</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO
Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Presidente **On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO**

stante l'urgenza di provvedere in merito, propone che la presente delibera sia dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91.

LA GIUNTA PROVINCIALE in unanimità di voti, dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91

Entra in aula l'Assessore Dott. Maria Rosaria Cusumano. Presenti n.11.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie

OGGETTO: Ricorso “Ranasinghe e Warnakulasuriya + 3 c/Provincia”. Corte di Cassazione sez. Penale. Autorizzazione al Sig. Presidente a resistere in giudizio.

PROPOSTA

PREMESSO che con sentenza del 29/10/10 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza n. 1075/06 del Tribunale di Messina che aveva condannato questa Provincia Regionale, ha escluso ogni responsabilità dell'Ente in ordine alla causazione dell'evento che ha originato il giudizio ed ogni responsabilità di risarcimento danni ed ha dichiarato civilmente responsabile Guarniere Rosario, condannandolo, in solido con i responsabili civili Comune di Messina e Assessorato Lavori Pubblici della Regione Sicilia e con il coimputato Navarra Tramontana Rosario, al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili Carità Giovanna e Carità Giovanni;

CONSIDERATO che avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina hanno proposto ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione sez. Penale i Sigg. Ranasinghe Arachchige Samudri Chani e Warnakulasuriya Poruthotage Peter Noel Fernando, Rosario Navarra Tramontana, Guarniere Rosario e l'Assessorato ai Lavori Pubblici Regione Siciliana;

CHE, pertanto, è necessario resistere nei suddetti ricorsi innanzi alla Corte di Cassazione, autorizzando il Sig. Presidente a costituirsi in giudizio, a confermare il relativo incarico difensivo all'Avv. Giuseppe Aveni, con studio in Messina, Via XXVII Luglio n. 34, difensore della Provincia nei precedenti gradi del giudizio;

DARE ATTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposto al Legale il compenso di € ^{1.000} 1.000,00= al lordo degli oneri di legge, ivi comprese le spese per contributo unificato, (dando atto che si tratta di spesa indifferibile ed urgente ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, all'esclusivo fine di evitare che, dalla mancata costituzione in giudizio, ne derivi un danno grave e certo per questa Provincia), che a tal fine deve essere impegnata al cod. 1010903 Cap. 2260 del

Bilancio Provinciale 2011 in corso di predisposizione, dando atto che detta somma è contenuta nei 5/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio Provinciale 2010;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;


AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere nei ricorsi proposti innanzi alla Suprema Corte di Cassazione sez. Penale da Ranasinghe Arachchige Samudri Chani e Warnakulasuriya Poruthotage Peter Noel Fernando, da Rosario Navarra Tramontana, da Guarniere Rosario e dall'Assessorato ai Lavori Pubblici Regione Siciliana, a confermare il relativo incarico difensivo all'Avv. Giuseppe Aveni, con studio in Messina, Via XXVII Luglio n. 34, difensore della Provincia nei precedenti gradi del giudizio;

DARE ATTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposto al Legale il compenso di € ^{1.}5000,00 al lordo degli oneri di legge, ivi comprese le spese per contributo unificato, (dando atto che si tratta di spesa indifferibile ed urgente ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, all'esclusivo fine di evitare che, dalla mancata costituzione in giudizio, ne derivi un danno grave e certo per questa Provincia);


IMPUTARE la somma complessiva di € ^{1.000}5.000,00 al codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio Provinciale 2011 in corso di predisposizione, dando atto che detta somma è contenuta nei 5/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio Provinciale 2010;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento - U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

Il responsabile dell'Unità Operativa




IL DIRIGENTE



Li, _____

Il Presidente o l'Assessore



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 – 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 29. 4. 2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 – 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi 12 MAG. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE
del 2° Dip. 1° U.D.
Il Dirigente

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI
Impegno n. 462 Atto _____ del _____
Importo € 1000,00
Disponibilità Cap. 2260 Bil. 2011
Messina 12/5/11 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to *On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO*

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to *Dott. Michele BISIGNANO*

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to *Comm. Dott. Giuseppe SPADARO*

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

F.to _____

Messina li. _____

L'ADDETTO

F.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione ✓ pubblicata all'Albo di questa Provincia il **29 MAG. 2011** giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma ✓ dell'art. ✓ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì **24 MAG. 2011**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to *Comm. Dott. Giuseppe SPADARO*

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Messina, dalla residenza Provinciale, addì **25 MAG. 2011**



SEGRETARIO GENERALE

IL F.R.U.O.A.G. P.O.

Sig.ra Rita PELUSO

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

SEZIONE PENALE

Proc. Pen. N. 2805/1998 R.G.N.R. – n. 172/08 R.G. – n.

1034/2010 Reg. Sent.

RICORSO PER CASSAZIONE CON MOTIVI

CONTESTUALI

L'Avv. Antonio Salvatore Scordo del Foro di Messina, difensore di fiducia di **GUARNIERE ROSARIO**, nato a Gioiosa Ionica il 16/09/1953, con il presente atto dichiara di proporre

RICORSO PER CASSAZIONE

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 29/10/2010 con la quale, in parziale riforma della sentenza emessa in data 19/06/2006 dal Tribunale di Messina, che lo aveva assolto su conforme richiesta del Pubblico Ministero dai fatti allo stesso ascritti nella imputazione, dichiarava l'imputato civilmente responsabile per il reato di cui al capo B della rubrica , condannandolo in solido con i responsabili civili Comune di Messina e Assessorato Lavori Pubblici della Regione Sicilia e con il coimputato Navarra Tramontana Rosario al risarcimento

dei danni nei confronti delle parti civili Carità Giovanna e Carità Giovanni.

A sostegno del gravame espone i seguenti

Motivi

- 1) Violazione di legge, motivazione mancante ed illogica (art. 606 co. 1 lett. b ed e c.p.p.) in relazione all'art. 40 co. 2 e 589 c.p..

Secondo giurisprudenza ormai da tempo consolidata “ in tema di reato colposo, per attribuire ad una condotta omissiva un'efficacia causale è necessario accertare che l'agente abbia in capo a sé la cosiddetta posizione di garanzia : cioè in ragione della sua prossimità con il bene da tutelare, sia titolare di poteri e obblighi che gli consentano e gli impongano di attivarsi onde evitare la lesione o messa in pericolo del bene giuridico la cui integrità egli deve garantire, giusto il disposto dell'art. 40 co. 2 c.p., secondo cui non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo....La posizione di garanzia, ovviamente, richiede l'esistenza in capo al garante di poteri impeditivi dell'evento, i quali, pertanto, possono essere anche

diversi e di minore efficacia rispetto a quelli direttamente e specificamente volti ad impedire il verificarsi dell'evento: nel senso che è necessario e sufficiente che il garante abbia il potere, con la propria condotta, di indirizzare il decorso degli eventi indirizzandoli verso uno sviluppo atto ad impedire la lesione del bene giuridico da lui preso in carico “ (Cass. Sez. IV10/6/2010 n. 38991).

Nel caso di specie, nella parte motiva della sentenza impugnata non si spiega e non si individua , ed in ciò si deduce l'omessa motivazione nonché la contraddittorietà della stessa, la genesi della posizione di garanzia del ricorrente Ing. Guarniere.

Eppure il Tribunale di Messina che ha mandato assolto, su conforme richiesta del pubblico ministero, l'imputato, aveva con una ricostruzione in fatto , condivisa dalla stessa Corte Territoriale , chiarito che “ *In difetto di specifiche attribuzioni, all'ing. Guarniere, di competenze e conseguenti responsabilità per la risoluzione della problematica, in materia di sicurezza stradale, non poteva, quindi, a lui imputarsi di non avere adottato iniziative finalizzate alla chiusura del traffico veicolare sul Ciaramita, benchè egli, quale destinatario della nota 3912*

del 10 novembre 1994 (con la quale il Genio Civile invitava i sindaci a precludere la viabilità precaria negli alvei) avesse partecipato, quale rappresentante del Comune, alla riunione tenutasi presso la Prefettura di Messina l'11 novembre 1994 e avesse, quindi piena consapevolezza della situazione di degrado e pericolo in cui versavano i torrenti. Infine, il Tribunale riteneva che non potesse neppure imputarsi al Guarniere (nella sua qualità di direttore della Ripartizione Strade ed Impianti sino al 13 maggio 1996) le opere di bitumatura del torrente Ciaramita e di collocazione di un impianto di illuminazione, frutto verosimilmente, la prima di interventi eterogenei posti in essere in vari contesti temporali (già a partire dai primi anni '70) e da soggetti di volta in volta diversi (probabilmente da privati interessati al transito) e, in ogni caso, la seconda a prescindere dalla dubbia riconducibilità al prevenuto, e dall'interessamento di una zona diversa da quella in cui avvenne l'incidente, definibile come condotta marginale, rispetto alla complessiva dinamica dei fatti, posta in essere ben otto anni prima dall'incidente ed in un contesto assai diverso, e come tale insufficiente a giustificare – sotto il profilo oggettivo

e soggettivo – l'imputabilità dell'omicidio colposo “ (vedi fg. 29 – 30 sent.).

In altri termini, avuto a mente il capo di imputazione, con il quale al fine di non incorrere nella violazione dell'art. 521 c.p.p., la Corte di Appello di Messina avrebbe dovuto confrontarsi , il giudice di prime cure aveva già chiarito che:

- 1) l'Ing. Guarniere non aveva mai diretto la “ Ripartizione Trasporti Viabilità ed Autoparco” , l'unica che avrebbe potuto predisporre la realizzazione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale che in taluni periodo dell'anno, secondo quelle che sono state le determinazioni dei periti, avrebbero dovuto impedire il traffico veicolare nella strada precaria realizzata all'interno dell'alveo del torrente Ciaramita;
- 2) l'Ing. Guarniere non aveva la possibilità di emettere ordinanze di chiusura al traffico di qualsivoglia strada comunale , compito questo , secondo quanto è dato leggere nella impugnata sentenza, riservato alla ripartizione “ viabilità “ che si occupava di apporre la segnaletica ed era competente alla emanazione delle ordinanze relative alla chiusura totale o parziale al traffico delle strade comunali... tanto è vero che, in epoca successiva all'alluvione ,

con una nota dell'11 marzo 1999, era infatti il direttore della ripartizione municipale Viabilità, Trasporti e Autoiparco, ing. Mario Pizzino, che dava finalmente incarico agli organi tecnici comunali competenti in materia di protezione civile e di torrenti di trasmettere un dettagliato elenco degli accessi agli alvei al fine di predisporre l'eventuale apposizione di cartelli segnaletici" (fg. 31 - 32sent.) .

- 3) alla Ripartizione Strade Impianti del Comune di Messina non era addebitabile la realizzazione della strada, men che meno la successiva bitumatura o la predisposizione della pubblica illuminazione, circostanze queste ultime già smentite dal primo giudice e non diversamente confutate dalla Corte di Appello attraverso l'indicazione di atti acquisti al fascicolo del dibattimento.

Fermo restando che dalla produzione in atti, e lo stesso giudice di appello ne da atto nella motivazione, la strada precaria insistente nel torrente Ciaramita " ricadeva fuori dall'abitato, giuste deliberazioni del Consiglio Comunale n. 316 del 31/10/1967 e n. 2468 del 12/12/1970 con le quali era stato delimitato il centro abitato ai sensi della Legge n. 565 del

6/8/1967" (fg. 22 sent.) ; la stessa non risulta essere stata mai oggetto di lavori di bitumazione da parte del Comune di Messina ed in particolare della Ripartizione Strade Impianti.

Invero, è stato acquisito al fascicolo dibattimentale, su accordo delle parti, relazione di servizio, avente ad oggetto : Bitumazione del Torrente Ciaramita", del Comandante della Sezione Tutela del Territorio del Corpo di Polizia Municipale di Messina , a firma dell'Isp. Aldo Bruzzano (che si allega All.1) del 25/1/2000 nella quale sono state sintetizzate le testimonianze dei sigg.ri :

- a) Arcadi Rosa, nata a Messina l'1/5/1939, la quale ha spontaneamente dichiarato di abitare nella località in questione sin dal 1969; di ricordare l'esistenza di una strada in terra battuta la quale è stata bitumata da oltre 20 anni (quindi prima della nomina dell'ing. Guarniere a direttore della Ripartizione Strade ed Impianti);
- b) Bonanno Giuseppa, nata a Messina il 23/2/1944, coniugata con Genovese Attilio. La stessa ha dichiarato di essere nata nella predetta località, di ricordare da sempre l'esistenza di una strada in terra battuta asfaltata nel 1978; che le Cooperative esistenti in

zona sono state costruite nel 1986 quando la strada era già stata asfaltata;

- c) Rapisarda Anna, nata a Messina il 14/8/1920, la quale ha riferito di abitare da sempre nella zona in questione; di ricordare l'esistenza di una pista in terra battuta che è stata bitumata nel 1972 in concomitanza con la realizzazione di un maneggio di proprietà dell'affittuario dello stesso tale Altomare Vittorio.

Si è appurato, conclude la relazione di servizio, che *negli ultimi anni non sono stati effettuati interventi di nuova bitumazione.*

In definitiva, ma di ciò come si è detto in precedenza lo stesso Tribunale ne aveva dato atto, e sul punto si ribadisce la Corte non ne ha confutato i dati probatori acquisiti, la strada in alveo sul Torrente Ciaramita era stata realizzata da privati in tempi di alcuni lustri precedenti rispetto la nomina dell'ing. Guarniere a capo della Ripartizione Strade e Impianti e soprattutto nessuna nuova bitumatura era stata mai eseguita da parte del Comune di Messina.

Ciò riscontra la mancata inclusione nell'elenco delle strade comunali .

Anche per quel che riguarda l'impianto di illuminazione pubblica, la Corte di Appello non è stata in grado di superare il rilievo mosso dal Tribunale secondo il quale la stessa non potesse indubbiamente ricondursi al ricorrente e che addirittura riguardasse un zona diversa da quella interessata (fg. 30 sent.).

Nessuna illuminazione pubblica è stata mai realizzata sull'alveo del Torrente Ciaramita.

Non è una valutazione in fatto, quanto piuttosto la ricostruzione del primo giudice non superata da diverse argomentazioni della Corte Territoriale .

Ulteriore conferma del superiore assunto proviene dalla deposizione dibattimentale del teste Gordone Antonio, già vicepresidente della Cooperativa Beata Eustochia (la stessa in cui viveva la famiglia Carità), il quale, escusso all'udienza del 4/6/2004, (vedi sentenza di primo grado, pag. 10), ha riferito che l'alveo del torrente veniva spesso utilizzato dai condomini, quale strada alternativa per raggiungere le rispettive abitazioni .

“ C'era quella prevista dal piano di zona che passava all'interno delle cooperative, che era stata tracciata dalle ditte costruttrici e noi la utilizzavamo per andare a casa quando era agibile perché

certe volte, a causa delle piogge, non si poteva più transitare e allora utilizzavamo quella là, inizialmente magari perché già la utilizzavamo prima, quella del torrente era stata ricavata anni prima".

In definitiva, è emerso che esisteva una strada , diversa da quella tracciata da privati in alveo, che avrebbe consentito alla povera famiglia Carità di raggiungere la propria abitazione la sera del tragico incidente mortale.

Sull'esistenza della strada che avrebbero dovuto regolarmente percorrere i Carità ne da contezza altro testimone (la cui deposizione è riportata nella sentenza di primo grado a fg. 10) , tale Sulfaro Antonino.

Quest'ultimo escusso all'udienza del 31/5/2006, ha indicato in quella realizzata nel torrente l'unica strada di accesso alle proprietà, precisando che l'alveo costituiva una delle vie di collegamento – la più breve – per raggiungere le vicine cooperative edilizie (“ era più breve quella del torrente.. perché là bisognava fare il giro delle palazzine”).

Sulla scorta di tali deposizioni si potrebbe parlare di “ caso fortuito “, l'utilizzo improprio della strada in alveo, per giungere alla esclusione della responsabilità dell'imputato .

Se così è, l'imputato non poteva essere riconosciuto responsabile civilmente in quanto non rivestiva alcuna posizione di garanzia.

2) Violazione di legge in relazione all'art. 521 c.p.p.

Sulla base delle superiori argomentazioni, e seguendo l'oggetto della contestazione del capo B di imputazione, può pacificamente affermarsi che :

a) l'ing. Guarniere non aveva la possibilità di attivare le procedure finalizzate alla emissione dei provvedimenti di chiusura della viabilità precaria esistente nel Torrente Ciaramita, essendo queste ultime devolute ad altra Ripartizione (Viabilità) mai diretta,

b) non ha mai , nell'ambito delle proprie funzioni, eseguito lavori relativi all'impianto di illuminazione pubblica o di bitumazione della strada.

Di ciò è evidentemente ben consapevole la Corte che individua la responsabilità dell'imputato, in ambito ben diverso e lontano dal tenore dello stesso capo di imputazione.

“ Individuata la causa dell’evento mortale nell’improprio utilizzo del’alveo come sede stradale, ritenuta astrattamente configurabile in capo all’ente pubblico comunale, quale titolare di fatto (si noti bene solo di fatto) di essa , la relativa posizione di garanzia, appare difficilmente ipotizzabile – venendo ad affrontare le specifiche responsabilità dei singoli, per omesso impedimento dell’evento – che la vicenda possa risolversi unicamente a livello di concreto esercizio della infrastruttura viaria, solo come una questione, appunto di viabilità, per la mancata apposizione della cartellonistica stradale, ovvero per la mancata chiusura al traffico della strada , in occasione di condizioni metereologiche avverse. In tale prospettiva , non è chi non veda come l’esigenza primaria di individuare, nell’ambito dell’organizzazione comunale, a chi spettava l’obbligo di impedire che il letto del torrente divenisse strada ed essa continuasse ad essere utilizzata,.....contrariamente all’assunto del primo giudice, non può che condurre....al titolare della Ripartizione Strade ed Impianti del Comune di Messina. Allo stesso, infatti,in virtù della posizione di garanzia, investita nell’ambito della struttura dell’amministrazione, era demandato

l'obbligo di attivazione , nel senso di impedire la allocazione della strada in quel sito o, comunque, che quella opzione non fosse accompagnata dalla adozione di quegli accorgimenti tecnici ...che erano stati enucleati dai periti” (fg. 34 – 35 sent.)

Orbene, attraverso la lettura della imputazione e delle conclusioni cui perviene la Corte può facilmente dedursi che il titolo di responsabilità del ricorrente viene individuato alternativamente, ed in questo si deduce anche la contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza, nella avere individuato un sito errato ove realizzare la strada (ma sul punto ci si riporta alle considerazioni che precedono per ribadire che la strada era stata realizzata in tempi assai remoti da privati) e nel non avere adottato determinati accorgimenti tecnici, sempre e comunque in sede di realizzazione della via di collegamento.

Addebiti specifici questi che esulano dalla imputazione.

Citando la medesima giurisprudenza utilizzata dalla Corte di Appello “sussiste violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza quando tra il fatto descritto e quello accertato non si rinviene un nucleo comune identificato dalla condotta e si manifesta, pertanto, un rapporto di incompatibilità ed

eterogeneità che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa a fronte dei quali l'imputato è impossibilitato a difendersi “ (Cass. Sez. 4 , n. 27335 del 27/1/2005).

I periti citati dal secondo giudice, del resto, hanno sempre affermato che in mancanza di una preventiva ed adeguata progettazione e realizzazione della strada, si “ sarebbe comunque dovuto provvedere ad inibire il transito nell'alveo degli autoveicoli, quantomeno in prossimità di precipitazioni di particolare intensità; o almeno, avvertire la cittadinanza, tramite apposita cartellonistica stradale, del pericolo connesso all'attraversamento dei torrenti in determinate condizioni atmosferiche “ (vedi fg. 22 sent.)

Competenze queste che non rientravano nella sfera di poteri dell'Ing. Guarniere.

La responsabilità dell'ente pubblico andava ricercata proprio nei confronti di quei soggetti per i quali il Tribunale, in esito al giudizio di primo grado, aveva disposto l'invio degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina ed in particolare nei confronti del Sindaco, quale unico organo

deputato alla emanazione dell'ordinanza di chiusura al traffico di una strada comunale ed al dirigente della Ripartizione Trasporti Viabilità ed Autoparco, struttura che avrebbe potuto interdire il traffico , quantomeno in determinati periodi dell'anno.

4) *Violazione di legge, motivazione mancante e contraddittoria, in relazione all'art.40 co. 2 e 589 c.p.*

Ma vi è di più .

La Corte Territoriale non ha potuto non prendere in considerazione che l'ing. Guarniere ha cessato dal ricoprire l'incarico di responsabile della Ripartizione Strade ed impianti del Comune di Messina il 13/05/1996, vale a dire due anni e quattro mesi prima dell'evento alluvionale del 27/9/1998.

Ebbene, nonostante lo sforzo muscolare di giustificare una successione nella posizione di garanzia che non manderebbe immune da responsabilità l'imputato, il giudice di appello non ha tenuto in considerazione che nell'eventuale omissione dell'imputato si è inserito quale fatto successivo, e da solo idoneo a produrre l'evento , l'alluvione dell'ottobre 1996.

Cinque mesi dopo che l'ing. Guarniere cessa di ricoprire il ruolo di capo Ripartizione Strade ed Impianti sulla città di Messina si verifica una devastante alluvione.

Nella rivista, prodotta proprio dalla difesa Guarniere, "Città e Territorio" e della quale se ne da contezza nella parte motiva della impugnata sentenza (fg. 16 sent.) , " acquisita al fascicolo del dibattimento ed edita direttamente dal Comune di Messina, quasi un anno e mezzo prima dei tragici eventi (quando il Guarniere non ha più alcun potere e/o posizione di garanzia all'interno della amministrazione pubblica) per cui si procede – che, già in occasione dell'alluvione dell'ottobre del 1996, aveva portato al centro dell'attenzione di studiosi ed esperti la realtà territoriale della zona di Messina, e definito quello dei torrenti, uno dei problemi più di rilevante drammaticità ed attualità, l'onda aveva divelto cancelli, trasportato verso valle barche e automobili. Il periodico, nel sottolineare i guasti derivanti dalla costruzione di strade negli alvei dei torrenti, auspicava un *programma di interventi risanatori concordato tra tutti gli organismi pubblici che hanno responsabilità sul territorio.....*Attraverso la rassegna dei precedenti storici delle

alluvioni verificatesi nei torrenti cittadini, confermava che quella dell'ottobre del 1996 *non rappresentava un fatto eccezionale ma solo un fenomeno che si ripeterà certamente negli anni a venire* “.

In altri termini, fermo il principio che la Ripartizione Strade ed Impianti nulla avrebbe potuto o dovuto porre in essere , spettando ad altri il potere di intervenire, primo tra tutti il Sindaco ed il responsabile della Viabilità, l'alluvione dell'ottobre del 1996 è evento idoneo a far sorgere in capo a chi in precedenza (e si ribadisce non è il caso che ci occupa, trattandosi di evenienza meramente ipotetica) sia in colpa, per avere violato determinate norme precauzionali o per avere omesso determinate condotte, l'affidamento che altri, che gli succede nella stessa posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione .

A conferma di ciò vi è il contenuto del Decreto di Archiviazione emesso dal GIP presso il Tribunale di Messina nell'ambito del medesimo procedimento nei confronti dei successori dell'Ing. Guarniere nella direzione della Ripartizione Strade ed Impianti, decreto ritualmente acquisito al fascicolo dibattimentale che si allega All. 2) .

In particolare, il Decreto di Archiviazione, dopo avere individuato coloro che dopo il 13 maggio 1996 si erano succeduti nella direzione della Ripartizione Strade ed Impianti , precisamente l'ing. Minutoli, l'ing. Pizzino ed in ultimo Savasta Ignazio, da contezza di una nota del genio Civile che determina da parte dell'allora dirigente della ripartizione Strade ed Impianti un'attività di progettazione inerente la sistemazione idraulica del Torrente Annunziata.

E' dato leggere nella parte motiva del Decreto di archiviazione " Ulteriore nota del genio Civile , relativa ai Torrenti Ciccia, Ciaramita (quello di interesse) ed Annunziata, n. 7265 del 6 marzo 1998, fu ricevuta dal successore di Pizzino Mario nelle funzioni di Capo Ripartizione Strade ed Impianti, l'indagato Savasta Ignazio, che si attivò conseguentemente dando incarico per la redazione dei progetti inerenti la sistemazione idraulica del Torrente Annunziata".

Come si vede , senza entrare nel merito della archiviazione, si da atto dell'esistenza, a distanza di poco meno di due anni dalla cessazione dell'incarico dell'ing. Guarniere, che la Ripartizione in precedenza diretta dallo stesso, e successivamente passata di

mano tra altri professionisti, riceva una precisa richiesta di progettazione (questa era la funzione della Ripartizione Strade ed Impianti) per la sistemazione idraulica dei torrenti, ben sei mesi prima del verificarsi dell'evento alluvionale.

Se così è, inconferente è il richiamo della Corte alla successione nella posizione di garanzia, ai due antecedenti causali (in questo caso ci troveremmo di fronte a cinque antecedenti causali con il paradosso della condanna del primo).

Ma non è tutto.

Quattro mesi prima dell'evento alluvionale (vedi fg. 21 sent. prima grado) , la Prefettura di Messina con nota del 18/5/1998, prot. n. 1425/20.2 , indirizzata tra gli altri al Presidente della Provincia Regionale e all'Ing. Capo del Genio Civile paventava che “ se eventi alluvionali come quello del '96 hanno messo in crisi il territorio, provocando danni e disagi.....una maggiore durata ed intensità della pioggia creerebbe situazioni gravissime se non devastanti. Si ritiene perciò necessario fare presente che la salvaguardia del territorio, quale attività mirata alla tutela della popolazione , non può non diventare oggetto di scrupolosissime, urgenti iniziative nei settori della previsione e

della prevenzione, con l'adozione di strumenti idonei ad eliminare le situazioni di rischio....”

In altri termini, ancora una volta dopo l'alluvione del'96 (quando già l'ing. Guarniere non è più a capo della Ripartizione Strade e Impianti) , e prima dell'evento per cui è processo, vi è sentore che senza determinati accorgimenti si potranno verificare “ danni irreparabili a cose e persone”.

Quantomeno, in attesa di mettere in sicurezza la strada del Torrente Ciaramita, si doveva provvedere ad inibirne il transito in determinati periodi dell'anno.

5) Violazione di legge , motivazione mancante ed illogica in relazione all'art. 328 c.p.

Per le medesime argomentazioni sin qui esposte la Corte di Appello non avrebbe potuto dichiarare l'ing. Guarniere civilmente responsabile in ordine al reato di cui al'art. 328 c.p., in relazione al quale era già stato assolto dal Tribunale di Messina.

Ancora una volta la Corte di Appello non supera l'argine costituito dalla motivazione del giudice di prime cure , il quale aveva mandato assolto l'imputato proprio in virtù del “ presupposto che non aveva (

il Guarniere) - in ragione delle funzioni in concreto affidategli – il potere di interdire la viabilità in alveo o comunque di adottare atti preliminari e istruttori per l'emissione (da parte di altri organi) dei provvedimenti a ciò finalizzati “ (fg. 42 Sent.)

La Corte di Appello, insiste, incorrendo in un evidente errore in fatto ed in diritto, cadendo in contraddizione, nel dichiarare la responsabilità civile del ricorrente in forza della “mancata adozione, da parte del competente organo comunale, dei provvedimenti idonei ad apprestare le necessarie cautele a che la circolazione in alveo non avvenisse ovvero avvenisse con gli accorgimenti tecnici sopra evidenziati” .

Si tratta ovviamente di competenze , quelle indicate a base della responsabilità del Guarniere, affidate alternativamente alla Ripartizione Viabilità, mai diretta dal giudicabile , o in limine litis al Sindaco , unica autorità amministrativa dotata dei poteri di inibizione o chiusura al traffico della strada in questione.

6) *Violazione di legge, contraddittorietà della motivazione (art. 606 co. 1 lett. b ed e c.p.p.), in relazione all'art. 157 e 328 c.p..*

Prendendo atto che la sentenza di primo grado è stata emessa in data 19/7/2006, che il dibattimento aveva subito rinvii per legittimo


impedimento di imputati o difensori per soli quattro mesi, la prescrizione per il reato di cui all'art. 328 c.p. è maturata in epoca antecedente alla statuizione del giudice di prime cure, e precisamente in data 27/3/2006 (vedi pag. 72 sent. Appello).

Ne deriva che non poteva costituire oggetto di impugnazione da parte della parte civile, e ancora meno di una statuizione di condanna ai soli effetti civili della Corte di Appello.

Per i suesposti motivi si chiede l'annullamento, anche senza rinvio, della impugnata sentenza con le consequenziali statuizioni.

Messina 09/03/2011

Avv. Antonio Salvatore Scordo



N. 3101/00 R.G.N.R.
N. 2487/00 R.G. G.I.P.

*Imputati X
al cui caso note*

Acc 12

TRIBUNALE di MESSINA

SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE



Il Giudice dott.ssa Maria Eugenia Grimaldi
letti gli atti del procedimento n. 2487/00 R.G. G.I.P. a carico di Minutoli Manlio,
Pizzino Mario, Savasta Ignazio, Bartolotta Salvatore e Buzzanca Giuseppe per i reati
di cui agli artt. 328, 426 e 449, 40 cpv., 489 cpv. c.p.;
letta la richiesta di archiviazione formulata dal P.M., pervenuta in data 4 aprile 2000;
rileva quanto segue.

Dalle indagini espletate emerge :

- 1) la non eccezionalità del nubifragio del 27.9.1998, come indicato sia nella relazione meteorologica a firma di Samuele Mussillo, ove è definito "temporale di forte intensità", sia nella relazione di perizia depositata dai C.T.U. ing. Carlo Modica e ing. Concetto Costa nella segreteria del P.M. il 5.2.99;
- 2) la prevedibilità dell'evento, determinato da una serie di fattori individuati sia dalle autorità preposte che dai cittadini;
- 3) la evitabilità dell'evento ove fossero state adottate le cautele individuate già prima del nubifragio.

Ciò premesso, va tuttavia rilevato come gli eventi che hanno determinato l'apertura del presente procedimento non siano addebitabili (unitamente agli imputati per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio) anche agli indagati Minutoli Manlio, Pizzino Mario, Savasta Ignazio, Bartolotta Salvatore e Buzzanca Giuseppe per le ragioni di seguito precisate.

In linea generale si rileva come gli stessi possano essere ritenuti penalmente responsabili dei reati sopra indicati qualora sia provata la loro conoscenza formale, e cioè per segnalazioni pervenute agli uffici da loro diretti, delle situazioni di pericolo esistenti sul Torrente Pace per l'incidenza della discarica di Portella Arena e sui Torrenti coperti Cjaramita - Annunziata, nei quali hanno trovato la morte, rispettivamente, Fernando Simone e la famiglia composta dai coniugi Carità e dalla loro figlia Angela.

La posizione di responsabili dei rispettivi uffici, infatti, li rende destinatari di un'obbligo di garanzia di prevedere ed evitare gli eventi dannosi.

Ciò premesso, va rilevato come gli indagati Minutoli Manlio e Pizzino Mario hanno ricoperto la carica di capo della Ripartizione Strade ed Impianti del Comune di

Messina, dal 13 maggio 1996 al 27 maggio 1997, il Minutoli, e dal 1° luglio 1997 al 19 gennaio 1998 il Pizzino, e cioè, per entrambi, in un periodo antecedente alla alluvione del 27 settembre 1998, durante il quale non pervenne loro alcuna comunicazione relativa alle situazioni di pericolo in esame.

Infatti, le note n.416 del 22.11.95 e 450 del 10.10.96, inviate dal X Quartiere, e la nota n.43181 inviata l'8.1.96 dal Genio Civile denunciano la situazione dei Torrenti Mandria e Ciccìa e non anche, specificamente, del Torrente Ciaramita.

Ne può assumere rilevanza penale la circostanza che gli stessi, così come i loro predecessori, non diedero esecuzione al progetto di sistemazione idraulica e viaria del Torrente Annunziata redatto nel 1991 dagli ingegneri Fleri e Taranto, trattandosi di scelte di natura discrezionale della P.A. legate anche ai finanziamenti utilizzabili ed alle previsioni di spesa.

Ulteriore nota del Genio Civile, relativa ai Torrenti Ciccìa, Ciaramita ed Annunziata, n.7265 del 6 marzo 1998, fu ricevuta dal successore di Pizzino Mario nelle funzioni di capo della Ripartizione Strade ed Impianti, l'indagato Savasta Ignazio, che si attivò conseguentemente dando incarico per la redazione di progetti inerenti la sistemazione idraulica del Torrente Annunziata.

Al medesimo, legato agli iter processuali tipici della P.A., non può farsi carico della mancata adozione di provvedimenti immediati, richiedendo questi la denuncia di una situazione di pericolo immediato che non è rinvenibile nella richiamata nota n.7265 del Genio Civile.

Quanto all'indagato Bartolotta Salvatore, si rileva come a costui non possa essere addebitato l'evento delittuoso per non avere adottato provvedimenti di divieto della viabilità sulla strada precaria realizzata nell'alveo del Torrente Ciaramita, poichè egli, non rivestendo la posizione di capo dell'ufficio, seppure incaricato dell'istruzione della pratica relativa a tale territorio non era titolare di tali poteri, riconducibili solo al funzionario a lui sovraordinato.

La posizione dell'indagato Buzzanca Giuseppe, Presidente pro-tempore della Provincia Regionale, assume rilievo, infine, in merito alla situazione di pericolo della discarica di Portella Arena. Lo stesso, tuttavia, non aveva una conoscenza diretta di tale situazione avendo costituito, con provvedimento n.25 del 16 maggio 1996, un nucleo operativo per lo svolgimento dei compiti del Presidente della Provincia in materia di rifiuti, che predisponava le ordinanze di autorizzazione allo scarico e vigilava sulla discarica ai sensi dell'art.20 della c.d. Legge Ronchi (D.L.vo 22/97).

Stante quanto sopra, ritenuta la mancanza di elementi probatori sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio nei confronti degli odierni indagati; visti gli artt.409/411 c.p.p.

P. Q. M.

dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al P.M..

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Messina, li 11 maggio 2001

Il Coll. di Cancelleria
Antonio Centorino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 11-5-2001 ☆

Il Collaboratore di Cancelleria
Antonio Centorino

Il Giudice
(Dot. M.E. Grimaldi)

REGISTRATION OF THE STATE OF TEXAS

Dr. Joseph M. Duran

Prophie

28-15/03/11

CURTIS ROBERTSON
Professor Robertson
of the Republic of Mexico

UFFICIO NOTIFICHE SEDE

per le notifiche ai RESPONSABILI CIVILI:

- 1) COMUNE di MESSINA in pres. del Sindaco f. t.
zaff. e difesa:
 - a) Avv. Franco SACCA del foro di ME
 - b) Avv. Carmelo JARIA del foro di ME
- 2) PROVINCIA REGIONALE di ME
zaff. e difesa dall' Avv. AVENI Egidio
- 3) ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI REGIONE Siciliana
in pres. dell' Assessore pro-temp. domiciliato ex
AVVOCATURA DISTRETTUALE di STATO (ME)

172/08
R4A

Per le notifiche alle Parti civili:

- 1) CARITA' Giovanni nato il 17/10/67 e ME
- 2) CARITA' Giovanni nato il 30/11/73 e ME
entrambi zaff. e difesi dall' Avv. Luigi AUTRU R40LO
- 3) RANASINGHE Azekchige Samudri Choni nato il
9/6/72 e Maravile (Sri Lanka) in proprio e
nelle qualità di Genit. p. pres. sulle figlie minore
- 4) WARMUKLASURIYA PORUTHOTAGE Peter Noel Fernando
nato il 22/3/53 e Chilaw (Sri Lanka)
entrambi zaff. e difesi dall' Avv. G. P. VADALA BERTI
- 5) WARMAKULA SURIYA PORUTHOTAGE Romie Tirone Fernando
nato il 1/11/78 e Maravile (Sri Lanka)
zaff. e difeso dall' Avv. Egidio RUFFINO REALE

con il coimputato Navarra Tramontana Rosario al risarcimento

UFFICIALE GIUDIZAR.
(Concetta ROMES RUBINO)

X Avv. Giuseppe Avevi
my

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

DI MESSINA

CT. 2632/2002 GR

ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI PENALI

RICORSO

172/8 R/A

Nell'interesse dell'Assessorato ai Lavori Pubblici Regione Siciliana, oggi Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, c.f. 80012000826, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, c.f. 80003660836, presso i cui uffici, in Via dei Mille n.65 is.221, è *ope legis* domiciliato (responsabile civile)

PER L'ANNULLAMENTO

della sentenza n. 1034/2010 emessa dalla Corte di Appello di Messina, sezione penale, in data 29.10.2010, depositata con motivazione il 22.01.2011, e non notificata all'Avvocatura dello Stato di Messina, difensore *ex lege* dell'Assessorato Lavori Pubblici in epigrafe quale responsabile civile, con la quale, nel procedimento penale n. 172/2008 R.G., in parziale riforma della sentenza emessa in data 19.6.2006 dal Tribunale di Messina, appellata dagli imputati Navarra Tramontana Rosario e Pantè Carmelo, dai responsabili civili Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici e Provincia Regionale di Messina e dalle parti civili Carità Giovanna e Carità Giovanni, è stato assolto Pantè Carmelo dal reato a lui ascritto al capo G) per non aver commesso il fatto; è stato dichiarato Guarniere Rosario civilmente responsabile per il reato di cui al capo B) e condannato, in solido con i responsabili civili Comune di Messina e Assessorato Lavori Pubblici della Regione Sicilia e con il coimputato Navarra Tramontana Rosario, al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili Carità Giovanna e Carità Giovanni, al pagamento della provvisoria immediatamente esecutiva, come determinata dal giudice di primo grado, nonché alla rifusione in favore delle parti civili delle spese processuali di primo e secondo grado, confermando nel resto la sentenza del Tribunale.

Si propone con il presente atto ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 575 e 606 c.p.p. al fine di ottenere l'annullamento della sentenza per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 606 C.P.P., COMMA 1, LETT. B) E E)

PER INOSSERVANZA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI

ARTT. 328, 40 CPV. E 589 C.P. E 521 C.P.P.

E PER MANCANZA, CONTRADDITTORIETÀ E

MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

L'attenta lettura delle carte processuali e dei verbali delle deposizioni rese nel corso del dibattimento di primo grado avrebbero dovuto indurre la Corte d'Appello alla convinzione che l'imputato Navarra Tramontana Rosario, n.q. di Ingegnere Capo del Genio Civile di Messina, non avesse integrato, con il proprio comportamento, le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 328, 589 e 40 cpv. c.p., per le quali è stato condannato, e che le imputazioni allo stesso contestate erano prive di reale fondamento. Ciò appare evidente sulla scorta delle argomentazioni che seguono, alle quali appare opportuno premettere un breve ricostruzione.

Nell'ambito del procedimento penale di primo grado, l'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana veniva citato dalle parti civili quale responsabile civile dei fatti addebitati all'Ingegnere Capo del Genio Civile di Messina, ing. Navarra Tramontana Rosario, al quale erano stati contestati i seguenti capi di imputazione:

“A. del reato p.e.p. dagli artt. 328 c.p. 426 e 449 c.p., 40 cpv. e 589 c.p., perché, in qualità di Ingegnere Capo del Genio Civile di Messina, omettendo di esercitare i poteri di vigilanza e polizia sulle acque di cui all'art. 378 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, al R.D. 25 luglio 1904 n. 523 ed al R.D. 19 novembre 1921 n. 1688 e succ. mod., non emanando i provvedimenti finalizzati alla chiusura della viabilità precaria insistente nell'alveo del Torrente Ciaramita ed alla rimozione delle rampe viabili di accesso a luoghi di residenza realizzate nello stesso alveo, che per ragioni di sicurezza pubblica doveva adottare senza ritardo, ed omettendo ogni intervento

diretto alla regimazione delle acque di competenza del Genio Civile ai sensi dell'art. 94 l.r. 25/93 cagionava per colpa, in occasione di una precipitazione piovosa non eccezionale, anche a causa di una notevole quantità di detriti solidi e di quanto abusivamente scaricato in alveo, la formazione di una rovinosa onda di piena nello stesso torrente in occasione dell'evento alluvionale del 27.9.1998, per violazione di legge e delle regole di diligenza, prudenza e perizia, la morte di Carità Angela, Carità Antonio e Coppolino Maria, che venivano travolti dalle acque in piena dallo stesso Torrente Ciaramita mentre percorrevano a bordo della loro auto la strada precaria insistente nel letto del corso d'acqua.

In Messina il 27 settembre 1998”;

“E. del reato p.e p. dagli artt. 81 1° comma, 110 e 328 c.p., 426 e 429 c.p., 40 cpv. e 589 c.p., per avere, in concorso tra loro, Navarra Tramontana in qualità di Ingegnere Capo del Genio Civile di Messina, Sciacca in qualità di Funzionario responsabile del procedimento di sistemazione idraulica del Torrente Pace presso il predetto ufficio, cagionato per colpa l'inondazione del Torrente Pace a seguito dell'improvviso e rapido svuotamento della quantità di acqua accumulata nel pianoro inferiore della discarica di r.s.u. sita in località Portella Arena (determinato dal crollo dell'argine di nord-est), e conseguentemente la morte di Fernando Simone Warnakulasurya che veniva travolto dalle acque mentre percorreva a bordo della propria auto la strada di collegamento tra la Panoramica dello Stretto e la Contrada S. Giuseppe del Villaggio Curcuraci insistente a margine del torrente, con i seguenti comportamenti loro rispettivamente ascrivibili:

- Navarra Tramontana e Sciacca omettevano l'invio della dichiarazione di spendibilità delle somme stanziare dai DD.PP Regione Sicilia n. 217/218 del 1996, relativa ai lavori di sistemazione idraulica del Torrente Pace, richiesta dall'Assessorato Regionale competente con nota prot. 2204 del 28 giugno 1997, che per ragioni di sicurezza pubblica doveva essere compiuto senza ritardo e, quindi, omettevano di realizzare l'intervento di sistemazione idraulica del Torrente Pace approvato con DD.PP. Regione Sicilia n. 217/218 del 1996 (di competenza del Genio Civile ai sensi dell'art. 94 l.r. 25/93);

- Navarra Tramontana ometteva di esercitare i poteri di vigilanza e polizia sulle acque di cui all'art. 378 della legge 20 Marzo 1865 n. 2248 all. F, al R.D. 25 luglio 1904 n. 523 ed al R.D. 19 novembre 1921 n. 1688 non emanando i provvedimenti finalizzati alla chiusura della viabilità precaria insistente nell'alveo del torrente. Messina in epoca prossima al 28 giugno 1997 e sino al 27 settembre 1998".

Con la sentenza di primo grado, l'ing. Navarra Tramontana Rosario è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 328 e 589 c. p., ascritti ai capi A) ed E), ed assolto dai reati previsti dagli artt. 426 e 449 c. p., contestati con gli stessi capi di imputazione, con la formula perché il fatto non sussiste.

In secondo grado, la Corte di Appello ha confermato la condanna ai sensi degli artt. 328, 589 e 40 cpv. c.p., ritenendo l'Ing. Capo Navarra Tramontana responsabile degli eventi tragici verificatisi il 27.09.1998, per aver omesso di compiere gli atti d'ufficio necessari ad impedire alle vetture l'utilizzo improprio dell'alveo, riconoscendogli la titolarità di una posizione di garanzia e di controllo tale da imporgli il dovere giuridico di impedire il verificarsi degli eventi lesivi addebitatigli.

Il gravame che si affida a codesta Ecc.ma Corte si basa, come indicato nell'intestazione del motivo proposto, nella violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e) **per inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 328, 40 cpv. e 589 c.p. e 521 c.p.p., nonché per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.**

Ai fini di una migliore intelligibilità delle argomentazioni offerte da questa difesa, nonostante inevitabilmente le predette censure si presentino inestricabilmente collegate tra loro, si giudica opportuna un'esposizione ripartita in paragrafi, caratterizzati dalla norma giuridica della cui interpretazione ed applicazione ci si duole.

SULL'ART. 328 C.P.

L'integrazione del reato di cui all'art. 328 c.p., che punisce "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo", presuppone necessariamente che

all'agente possa muoversi un rimprovero per non aver compiuto **un atto del suo ufficio**, ossia postula che si accerti che la condotta pretesa rientri nell'ambito dei poteri (sfera di competenza) dell'agente.

Nel caso in questione, non si è al cospetto né di un rifiuto né di un'omissione penalmente rilevante, perché la condotta che l'accusa pretendeva fosse realizzata dall'Ing. Capo del Genio Civile **non rientrava nell'ambito delle sue competenze istituzionali**.

L'erronea applicazione dell'articolo 328 c.p. appare assolutamente evidente, laddove si consideri che la Corte d'Appello, riprendendo quanto in precedenza affermato il Tribunale, statuisce che "*causa determinante degli eventi mortali fu la **alterazione dell'ordinario e fisiologico evolversi delle cose, rappresentata dalla presenza nell'alveo, impropriamente utilizzato come sede stradale, delle autovetture sulle quali si abbattè l'irresistibile forza di trascinamento dell'onda***" e non, evidentemente, dalla cattiva regimazione delle acque.

Ora, il riferimento esclusivo, quale causa determinante dell'evento lesivo, alla presenza delle autovetture nell'alveo, quale "**alterazione dell'ordinario e fisiologico evolversi delle cose**", ossia quale **anomalia**, esclude a monte ogni responsabilità imputabile all'Ing. Navarra Tramontana, in quanto egli evidentemente non era **titolare di alcun potere di divieto dell'ingresso (di veicoli) in alveo**.

Ciò lo si desume anzitutto, implicitamente ma non per questo meno chiaramente, da quanto accertato già dal Tribunale nell'assolvere dal reato di cui all'art. 328 c.p. l'Ing. Guarniere: se a quest'ultimo non viene imputato il fatto "*perché non aveva – in ragione delle funzioni **in concreto** affidategli nell'ambito dell'organigramma comunale – il potere di interdire la viabilità in alveo*", conseguenza logica è che **qualcun altro, nell'organico comunale, ne dovesse avere di norma il potere**.

Compito dell'Ing. Capo del Genio Civile era (ed è) quello, **invece**, di verificare e di assicurare **la funzione dell'alveo non quale via di transito ma nella sua funzione di regimazione delle acque**.

La Corte d'Appello avvalorava ulteriormente tale assunto, laddove, riportando le parole dei periti, riconosce che "*l'alluvione non è esondata dall'alveo, è rimasta sempre*

nell'alveo che, con la sua sezione idraulica naturale, era abbondantemente in grado di contenere l'evento di piena, solo che nell'alveo c'era una strada.... sulla quale transitavano delle persone..". "l'evento mortale non fu cagionato da un anomalo deflusso delle acque (che, anzi, defluirono regolarmente nell'argine) bensì dalla impropria presenza dell'autovettura nell'argine medesimo, avendo accertato i periti che la sezione del Torrente Ciaramita "era sufficiente a contenere l'onda di piena, essendo causa principale del sinistro non l'insufficienza della sezione, ed una eventuale esondazione del torrente dal suo alveo, quanto l'utilizzazione dell'alveo medesimo come strada di collegamento".

La Corte d'Appello appare perfettamente al corrente della corretta ripartizione dei compiti istituzionali tra il Genio Civile ed il Comune, e ciò evidenzia anche la **contraddittorietà** della motivazione che correda la sentenza impugnata.

Si afferma che *"si sarebbe... dovuto provvedere ad **inibire il transito nell'alveo degli autoveicoli**, quanto meno in prossimità di precipitazioni di particolare intensità; o, almeno, avvertire la cittadinanza, tramite apposita cartellonistica stradale, del pericolo connesso all'attraversamento dei torrenti in presenza di determinate condizioni atmosferiche".*

Ora, è noto che **questo compito esula dalle competenze e dai poteri del Genio Civile**, rientrando piuttosto nelle competenze del Comune.

Si richiama sul punto quanto accertato dal Tribunale e confermato in appello: *"dalla gestione di fatto da parte del Comune della via di comunicazione, discendeva, secondo il primo giudice, l'applicazione del codice della strada d. l. n. 30 aprile 1992 n. 285 in base al quale - art.6 comma 4 - l'ente proprietario della strada può, con ordinanza motivata e diffusa al pubblico, **disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica"** ed inoltre **"stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade"**. Dette ordinanze sono emanate "per le strade provinciali, dal presidente della provincia", mentre "per le*

strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco" (ferma restando, ovviamente, la delegabilità di tali funzioni agli assessori competenti per materia).

Ai sensi dell'art. 14 del Codice della strada, inoltre, **"gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono (...) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze, alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta"**. ...Evidenziava, ancora, il Tribunale, e la Corte condivide pienamente tale rilievo, che la nozione di **"ente proprietario"** era stata interpretata, in senso ampio, dalla giurisprudenza, in modo da farvi rientrare anche la posizione dell'ente che abbia assunto **di fatto la gestione** della strada. Invero, la Suprema Corte aveva avuto modo di precisare che **"il Comune che, anche in mancanza di una titolarità "de jure", esercita di fatto la gestione di una strada consentendone l'utilizzazione in concreto per il pubblico transito, ha l'obbligo di assicurare che l'utenza si svolga senza pericoli ed è, conseguentemente, responsabile verso i terzi danneggiati dall'inosservanza di tale obbligo..."** (Cass. Civ., Sez. III, 12/01/1996, n.191). Il principio di cui sopra, sinergicamente valutato con quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del codice della strada, secondo il quale le strade urbane ..sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, porta, ad avviso della Corte, a ritenere che, in presenza di una attività manutentiva, di fatto espletata dall'ente pubblico, della localizzazione della strada all'interno del centro abitato (Sez. 2, n. 7742 del 30/03/2010), e dell'uso della stessa, pacificamente esercitato dalla generalità dei consociati, l'ente di fatto titolare della via di comunicazione, ovverosia **il Comune, consentendo che la collettività ne facesse uso, per pubblico transito, era, conseguentemente, tenuto ad assicurare agli utenti l'efficienza e la sicurezza della sede stradale**. Per altro, come osservato dal primo giudice, l'art.2 del codice della strada nel definire, appunto, come "strada" qualsiasi "area ad uso pubblico, destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali", pone significativa e precipua attenzione, non a profili di titolarità formale del manufatto, quanto, piuttosto, alla sua concreta destinazione e alla funzionalità di una qualsiasi area, con la conseguenza che, se il letto di un torrente acquista di fatto, anche se del tutto impropriamente, la destinazione a strada, occorrerà

*applicare la relativa disciplina. In questa prospettiva, ampiamente confermativa poteva dirsi la norma dell'art. 10 R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche), secondo la quale, sono di competenza del Comune le opere che "provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città... contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane" e quella dell'art. 12 del citato Testo Unico che per "i lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica" prevede che si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada". (...) "La risoluzione della problematica sulla **appartenenza di fatto** della strada sita nell'alveo del torrente Ciaramita, e della conseguente individuazione del destinatario dell'obbligo di mantenerne la sicurezza, consente di pervenire alla **imputazione soggettiva, in prima approssimazione, all'ente pubblico comunale**, degli eventi causalmente dipendenti dalla violazione di quell'obbligo e che rientrano tra quelli che la norma violata mirava a prevenire, **spettando al Comune adottare le iniziative per scongiurare l'evento che - in base alle citate norme - gli organi municipali, politici ed amministrativi (ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze), avevano l'obbligo di evitare"**).*

L'impostazione appare chiarissima. Si tratta di compiti istituzionali del Comune e non già di altre pubbliche amministrazioni, tra cui il Genio Civile. **E allora, perché il rifiuto o l'omissione vengono imputati all'Ing. Navarra Tramontana?**

Basta a legittimare questa inaudita traslazione della responsabilità il fatto di non aver potuto imputare la condotta omissiva a nessun funzionario del Comune?

Certamente no! La circostanza che i Giudici non abbiano rinvenuto in nessuno dei funzionari comunali raggiunti dall'esercizio dell'azione penale la preposizione funzionale idonea "a far scaturire, rispetto agli eventi verificatasi nel torrente Ciaramita, alcuna posizione di garanzia" non può in alcun modo condurre ad imputare tali compiti all'Ing. Capo del Genio Civile, che appare un vero e proprio 'capro espiatorio', al quale surrettiziamente attribuire responsabilità che non si è riusciti ad imputare ad altri.

L'operazione compiuta dalla Corte, peraltro, oltre che erronea ed ingiustificabile, acquisisce pure la dimensione della beffa. Occorre infatti puntualizzare che l'Ing. del Genio Civile aveva persino provveduto, seppur invano, ad allertare il Comune dello stato di pericolo in cui versavano gli alvei in questione, come riconosciuto dalla stessa Corte di Appello (*"i primi giudici, pur dando atto all'imputato di avere ripetutamente sollevato, in epoca antecedente al nubifragio del settembre 1998, con note e documenti rivolti alle altre amministrazioni pubbliche operanti sul territorio, la questione dell'improprio attraversamento stradale degli alvei e di averne sollecitato la chiusura al transito veicolare (venivano indicate, solo in via esemplificativa del vasto carteggio intercorso tra il Genio Civile e le altre amministrazioni interessate, come espressione di tale attività di monito, le note del 20.11.1992 (prot. 33068), del 10.11. 1994 (prot. 39212), del 3.12. 1994 (prot. 38488), del 10.11.1994 (prot. 39212), dell'8.1.1996, del 5.5.1997 (prot.10420), del 6 marzo 1998 (prot.n.7265), del 24.6.1998, il cui contenuto era stato ampiamente riassunto nella impugnata sentenza)..."*)

Anche se non rientrava nei propri compiti istituzionali, dunque, l'Ing. Capo del Genio Civile aveva assunto in più occasioni l'iniziativa di comunicare, con nota n. 39212 del 10 novembre 1994 – ma si tratta solo di una delle tante comunicazioni inviate invano alle Autorità territoriali competenti: si richiamano sul punto le note prot. n. 33068 del 20.11.1992, n. 38488 del 03.12.1994, n. 10420 del 05.05.1997, 7265 del 06.03.1998, n. 1267 del 24.06.1998) – l'urgenza che il Comune provvedesse a precludere la viabilità precaria negli alvei, in seguito alla quale si era tenuta pure una riunione presso la Prefettura di Messina l'11 novembre 1994, nella quale avevano partecipato, tra gli altri, anche l'Ing. Guarniere quale rappresentante del Comune.

Tale comunicazione, come detto, **non costituiva affatto atto dovuto** dell'Ing. Navarra Tramontana, il quale tuttavia, spinto da dovere civico, aveva inteso comunque allertare il Comune della situazione di degrado e di pericolo in cui versavano i torrenti. **Preoccupazioni che rimasero però lettera morta**, non trovando seguito in chi, nell'organigramma comunale, era all'epoca deputato specificamente ad intervenire:

Allora è stata l'inerzia del Comune a provocare tale stato di cose, ed è a quest'ultimo che va imputata anche l'eventuale censura, mossa nella sentenza impugnata (pag. 19), di avallo dell'impiego improprio di quella parte dell'alveo del torrente Ciaramita impiegata abitualmente quale via di accesso alla Cooperativa Beata Eustochia (*"Osservava il tribunale che nel caso di specie nulla di tutto ciò fu fatto da parte delle amministrazioni competenti: ed anzi il ricorso ai torrenti, quali vie di collegamento rispetto ai vicini insediamenti abitativi, venne tollerato...o addirittura incentivato (predisponendo un sistema di pubblica illuminazione, idoneo ad agevolare la frequentazione dei luoghi)..."*).

Pertanto, il Tribunale prima e la Corte dopo **hanno errato** nell'individuare in capo al Genio Civile poteri che in realtà non gli sono mai spettati (*"nonostante la fervida attività di sensibilizzazione effettivamente posta in essere, siano a lui ascrivibili le condotte omissive e colpose contestategli ai capi "A" ed "E", ..in quanto il predetto, pur potendo esercitare efficaci poteri autoritativi riconosciutigli dalla Legge - che gli avrebbero consentito di disporre la chiusura al transito degli alvei torrentizi (o comunque di assicurare, tramite apposite opere ed accorgimenti, che detto transito avvenisse in sicurezza) - si astenne dal farlo, limitandosi a richiedere ad altri organi pubblici quanto egli stesso poteva (e doveva) statuire.. e non passando – com'era suo dovere - dalle parole ai fatti.."*).

Come affermato nei precedenti gradi di giudizio, **l'adozione dei provvedimenti idonei a scongiurare l'evento (la realizzazione di una idonea viabilità, la chiusura al transito degli accessi ai torrenti, l'apposizione di appositi segnali di pericolo, la presenza in loco della polizia municipale) non spetta al Genio Civile ma al gestore della strada.**

Non discende cioè dalla legge alcun dovere-potere del Genio Civile, se non quello di assicurare il **buon regime delle acque pubbliche**, buon regime che né in primo né in secondo grado è stato posto in discussione dai Giudici, laddove, come sopra citato, si è affermato: *"l'alluvione non è esondata dall'alveo, è rimasta sempre nell'alveo che, con la sua sezione idraulica naturale, era abbondantemente in grado di contenere l'evento di piena, solo che nell'alveo c'era una strada.... sulla quale transitavano*

delle persone..”. “l’evento mortale **non** fu cagionato da un **anomalo deflusso** delle acque (che, **anzi, defluirono regolarmente** nell’argine) bensì dalla impropria presenza dell’autovettura nell’argine medesimo, avendo accertato i periti che la **sezione del Torrente Ciaramita “era sufficiente a contenere l’onda di piena, essendo causa principale del sinistro non l’insufficienza della sezione, ed una eventuale esondazione del torrente dal suo alveo, quanto l’utilizzazione dell’alveo medesimo come strada di collegamento”**”.

Ma se è pacifico che il Genio Civile, nella persona del suo funzionario apicale, sia l’ufficio che esercita sulle acque pubbliche *ex* titolo VII del R.D. del 25.07.1904 n. 523 un’attività di polizia amministrativa e di buon regime delle acque pubbliche, e se l’evento lesivo, come riconosciuto dai periti e nella sentenza del Tribunale e della Corte d’Appello, non è stato cagionato da un cattivo funzionamento dell’alveo, ma piuttosto dal transito delle vetture al momento della forte precipitazione, **quale ragionamento ha potuto indurre la sentenza impugnata ad addebitare all’Ing. Capo una circostanza non controllabile dal Genio Civile ma piuttosto dal Comune e dalla Provincia, in quanto preposti alla gestione della circolazione stradale?**

Il ragionamento, palesemente erroneo, è che spettava al Genio Civile impedire la circolazione in alveo.

Ciò tuttavia è contraddetto da tutti i riferimenti normativi esaminati dai Giudici di merito. Infatti, come risulta espressamente dalle disposizioni vigenti, la sfera degli interessi pubblici la cui tutela è demandata al Genio Civile è solo quella che riguarda il “**buon regime delle acque pubbliche**” (art. 2), espressione con la quale si intende la “**sistemazione**” dei vari corsi d’acqua, il “**contenimento delle acque**” ed **in genere ogni attività diretta ad “impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all’abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recar danno all’igiene od all’agricoltura”** (vedi artt. da 3 a 10 del R.D. n. 523/1904).

Tale interpretazione è confermata dalle seguenti massime di giurisprudenza:

“L’ autorizzazione idraulica prescritta dal T.U. 25 luglio 1904 n. 523 ha l’ evidente scopo di prevenire possibili pericoli per la corretta e regolare regimazione delle acque. Il tipico contenuto provvedimentoale, di conseguenza, riguarda esclusivamente la valutazione delle opere da eseguire sotto il profilo idraulico, per cui nulla vieta all’ Amministrazione di inserire prescrizioni accessorie, purché queste, però, non vadano ad alterare la tipicità funzionale del provvedimento autorizzatorio”. Tribunale Superiore Acque sentenza n. 65 del 08.05.2002,

“Il divieto di cui all’ art. 96 lett. F) R.D. 25 luglio 1904 n. 523, è posto per garantire la tutela degli interessi pubblici indissolubilmente connessi al libero deflusso delle acque ed all’ agevole svolgimento dei lavori di manutenzione di volta in volta necessari a tale scopo”. Tribunale Superiore Acque sentenza n. 58 del 29.04.2002.

“I divieti di edificazione in questione (art. 96 del R.D. n. 523 del 1904) sono informati alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali ovvero di assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti canali e scolatoi pubblici. Pertanto, come la Corte di Cassazione ha pure affermato, quando risulta oggettivamente non sussistente una massa di acqua pubblica suscettibile di essere utilizzata ai predetti fini, si deve escludere la operatività dei divieti connessi alla sua sussistenza (Cass. N. 807 del 1978 e n. 5644 del 1979)”. Cass. Civ. Sez. Un. sentenza n. 1227 del 15.07.2004.

“Il divieto di cui all’ art. 96 lett. G) R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (T.U. delle leggi sulle opere idrauliche) appare riferito ad opere e atti che investono gli alvei delle acque pubbliche, le sponde e difese, e cioè lo spazio soggiacente alle piene ordinarie, le sponde e le ripe interne, formanti con l’ alveo del corso d’ acqua una unità inscindibile per il contenimento e l’ economia di scorrimento delle acque, o, comunque, le opere e i fatti che incidano sull’ economia e sul regime dell’ alveo del corso d’ acqua, come sopra definito. Ciò è confermato dalle disposizioni degli artt. 57 e 58 stesso T.U., le quali mentre assoggettavano al controllo della pubblica amministrazione “i progetti per modificazioni di argini e per costruzioni e modificazioni di altre opere di qualsiasi genere che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d’ acqua, ecc.” (art. 57) consentono una

eccezione per “le opere eseguite dai privati per semplice difesa, aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell’alveo” (art. 58). (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio di sentenza di condanna perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l’imputato, per riparare le vasche di decantazione dell’acqua proveniente dal lavaggio degli inerti (ghiaia e sabbia), aveva rialzato l’argine del fiume (operando peraltro sulla sua proprietà), e ciò non solo aveva cagionato alcun pregiudizio all’ambiente e al paesaggio, ma aveva rinforzato l’argine del fiume, senza incidere sul regime dell’alveo e sul suo assetto). Cass. Penale, Sez. III, 08.03.1994.

“Poiché la “ratio” della contravvenzione prevista dalla lettera F) art. 96 R.D. n. 523 del 1904, che vieta la realizzazione di manufatti entro la distanza di dieci metri dal piede degli argini delle acque pubbliche, è quella di consentire la libera disponibilità di una idonea fascia di rispetto per intervenire sugli argini in caso di esondazione, integra il reato suddetto anche la realizzazione, entro la predetta fascia, di muretti di recinzione, perché anche simili opere, al pari di più ampi manufatti edilizi, possono frustare la predetta finalità”. Cass. Penale, Sez. III, 20.04.2001.

“Il divieto di edificare a meno di dieci metri dal piede dell’argine dei corsi d’acqua sancito dall’art. 96 lett. F) T.U. 25 luglio 1904 n. 523 può essere derogato solo quando la materia sia contemporaneamente disciplinata da normative locali, dirette specificamente a salvaguardare e proteggere il regime idraulico e non anche da norme locali la cui finalità sia di natura meramente urbanistica”. T.A.R. Liguria sentenza n. 828 del 14.11.1989.

“Ai sensi dell’art. 96, R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (T.U. sulle opere idrauliche) è consentito che in un piano regolatore comunale si consenta l’edificazione anche a distanza inferiore ai dieci metri dall’argine di un fiume - distanza nella norma fissata in via sostitutiva generale - ma la disciplina urbanistica, per essere idonea a disporre in tal senso derogativo, deve essere improntata espressamente alla necessità di difesa del fiume e non essere ispirata a fini urbanistici o criteri costruttivi”. T.A.R. Emilia Romagna – Parma sentenza n. 197 del 29.05.1989.

Concludendo sul punto, deve escludersi che il Genio Civile fosse competente ad emanare provvedimenti autoritativi finalizzati a garantire la sicurezza e la regolarità della circolazione stradale, in assenza di qualsivoglia interesse legato alla funzionalità idraulica dei torrenti.

SULL'ART. 40 CPV. C.P.

Quanto alla erronea applicazione dell'articolo 40 comma 2 c.p., **si censura la sentenza impugnata perché ha inteso individuare una posizione di garanzia laddove invece non sussisteva alcun dovere giuridico di impedire l'evento lesivo.**

Non risulta, alla luce delle disposizioni che regolano il procedimento amministrativo, che il Genio Civile avesse l'obbligo giuridico, penalmente sanzionato, di adottare provvedimenti autoritativi di polizia demaniale nei confronti delle altre pubbliche amministrazioni (in particolare Comune e Provincia) a cui la legge attribuisce concorrenti funzioni amministrative nell'ambito dell'assetto del territorio e, più in particolare, nell'ambito dell'assetto del demanio fluviale.

È noto, infatti, che tali rapporti si risolvono in **conferenza di servizi** a norma dell'art. 14 della Legge 7.08.1990 n. 241. Trattasi (Cassazione Sez. Un. sentenza n. 9337 del 27.06.2002) di una *“figura organizzativa di non rara applicazione sin dagli anni ottanta in procedimenti regolati da leggi speciali, ha trovato una collocazione generale e sistematica nella disciplina del procedimento amministrativo di cui alla legge 07 agosto 1990, n. 241. Di tale istituto ha avuto occasione più volte di occuparsi la Corte Costituzionale (v.sent. n. 79 del 1996; n. 348 e 62 del 1993; n. 37 del 1991), rilevandone la funzione di misura di raccordo tra amministrazioni diverse, portatrici degli interessi coinvolti nel procedimento, e rispondente “non solo all'esigenza di accelerare i tempi del procedimento, rendendo contestuali le determinazioni spettanti a ciascuna amministrazione, ma anche alla possibilità di consentire dialogo e reciproca interlocuzione, quale strumento idoneo a sviluppare e rendere effettiva la cooperazione in vista di obiettivi comuni. Secondo la disciplina generale dell'istituto dettata dall'art. 14 della legge n. 241 del 1990, peraltro oggetto di ripetute modifiche ed interventi correttivi, il ricorso alla conferenza di servizi, nella configurazione prevista nel primo comma - che nella fattispecie in esame*

interessa - è previsto, in piena coerenza con i principi di buona amministrazione, di economicità, di efficacia, di partecipazione funzionale e della massima acquisizione degli interessi coinvolti che ispirano l'intera disciplina del procedimento amministrativo nella stessa legge dettata, in ogni ipotesi in cui sia opportuno effettuare un esame contestuale e coordinato dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento stesso: l'indizione della conferenza come "regola", nei casi suindicati, vale a delineare un metodo procedimentale ordinario, uno strumento di applicazione generale onde consentire l'emersione e comparazione dei vari profili dell'interesse pubblico valutabili ai fini dell'adozione del provvedimento finale".

Calato il descritto istituto nel caso in esame, è evidente che l'unico strumento riconosciuto dall'ordinamento per la gestione degli alvei torrentizi teatro degli eventi lesivi per cui è processo era (ed è) la conferenza di servizi, la quale, peraltro, **doveva essere indetta dal Comune o dalla Provincia, essendo solo queste le amministrazioni procedenti**, in quanto competenti ad adottare i provvedimenti finali (realizzazione di un nuovo assetto viario, chiusura della viabilità, apposizione di cartelli indicatori di pericolo ecc.) ipotizzati dalla sentenza impugnata.

Dunque, del tutto correttamente il Genio Civile di Messina, nella persona dell'Ingegnere capo Navarra Tramontana, si limitò a svolgere, anche al di là delle proprie competenze, **una (intensa) attività propulsiva e di sensibilizzazione**, ma senza adottare ulteriori provvedimenti, dal momento che questi sarebbero stati **illegittimi** sia sul piano procedimentale, per **violazione dell'art. 14** della legge sul procedimento amministrativo, sia sul piano sostanziale, in quanto viziati da **sviamento di potere** essendo diretti a perseguire finalità diverse (sicurezza della circolazione stradale) da quelle istituzionalmente attribuite al Genio Civile (TAR Campania, Napoli, Sez. I sentenza n. 12592 del 27.09.2004).

Alla luce di tali considerazioni, irragionevole si rivela la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che non sarebbe stata opportuna l'attivazione di una conferenza di servizi *ex art. 14* della legge n. 241 del 1990, data l'urgenza che non sopportava *"i tempi della indizione della conferenza dei servizi, cui per altro era demandata la programmazione di massima del piano viario, ma non certo l'adozione di*

provvedimenti interdittivi su determinate strade, riconducibili alle specifiche competenze degli enti territoriali e, per la peculiarità che esse erano site nell'alveo, anche al Genio Civile”.

Partendo da questi innegabili argomenti, non può che arriversi alla conclusione che la ricostruzione del nesso di causalità omissiva contenuta nella sentenza della Corte d'Appello sia del tutto fallace, originando da presupposti errati.

Particolarmente ingiusta si rivela la motivazione della decisione impugnata laddove asserisce che *“nella fattispecie in esame, ove mentalmente si elimini il mancato compimento dell'azione doverosa (ovvero la colposa tolleranza della strada in alveo) e si sostituisca alla componente statica un ipotetico processo dinamico corrispondente al comportamento doveroso, supposto come realizzato (provvedimenti impeditivi del transito in alveo, ovvero ordinanze con cui si ingiungeva ai titolari delle strade la loro eliminazione o, quanto meno, la realizzazione degli accorgimenti minimali al fine di assicurare la incolumità degli utenti) l'evento lesivo verificatosi sarebbe, venuto meno, in termini di “alto grado di credibilità razionale”.*

Non accorgendosi che l’*“ipotetico processo dinamico corrispondente al comportamento doveroso”* non poteva essere compiuto dal Genio Civile, **non essendo di spettanza dello stesso l'adozione dei provvedimenti e delle ordinanze indicati dalla Corte.**

La Corte d'Appello ricostruisce il dovere giuridico di impedire l'evento tramite la 'elaborazione' di una “posizione di garanzia” che deriverebbe dal secondo comma dell'art. 2 del Testo Unico. Nel descrivere il contenuto normativo della disposizione, però, la stessa Corte riconosce che in quell'articolo *“viene demandato, ancora una volta in via esclusiva, al Genio Civile la competenza a disporre, rispetto ad una categoria di opere, usi, fatti o atti, più ristretta di quella generale di cui al primo comma, cioè unicamente a quelli che siano riconosciuti dalla stessa Autorità Amministrativa, come dannosi al regime delle acque pubbliche”.*

Non appare condivisibile neppure quanto affermato dalla Corte (pagg. 96 e ss.) in materia di ascrivibilità, in capo al Genio Civile, del potere-dovere di intervenire in

autotutela, essendo del tutto fuori luogo i riferimenti giurisprudenziali e normativi posti a sostegno della tesi.

Al riguardo, le sentenze del Consiglio di Stato, del Tribunale Superiore delle Acque e della Cassazione Penale citate dalla Corte di Appello esulano tutte dal caso di specie, occupandosi dell'autotutela amministrativa del Genio Civile **in materia di costruzione di opere nell'alveo o di rimessa in pristino del letto del torrente** ("secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, "...l'autotutela amministrativa dei beni demaniali o di patrimonio indisponibile non si esaurisce nei provvedimenti di riduzione in pristino, con quello previsto dall'art. 378 Legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. f, ma comprende anzi la facoltà di revoca e di modificazione, avente forza coattiva, degli atti e delle situazioni divenute incompatibili con la destinazione pubblica del bene..." (Cons. Stato Sez. 05, n. 01164 del 22/11/1993; Sez. 05, n. 00670 del 12/10/1973). Lo stesso Tribunale Superiore delle Acque (Sentenza n. 7 del 04/03/1987) ha ritenuto che le disposizioni di cui agli artt. 96 e 97 del R.D. n. 523/1904 "...impongono **obblighi** che in quanto **strumentali** al mantenimento del **buon regime delle acque**.. sono sanzionabili in via repressiva, attraverso l'uso, da parte della competente pubblica Amministrazione, dei necessari poteri di autotutela esecutoria, mediante provvedimenti specificatamente preordinati alla **salvaguardia degli interessi pubblici sottesi** alle norme dell'art. 378 della legge 20.3.1865n.2248, all.F e degli artt.96 e 97 del citato R.D. n.523 del 1904...", senza alcun accenno a limitazioni di sorta, conseguenti alla applicazione, quanto ai presupposti temporali dell'azione, della disciplina delle azioni possessorie. Ma anche il giudice penale ha riconosciuto, in diverse occasioni, la attribuzione di poteri autoritativi nelle fattispecie in esame; in particolare (Cass. Sez. 3, n. 3895 del 1998), proprio in relazione a fatti di cui alle norme sopra citate del T.U. sulle acque, la Suprema Corte, dopo aver osservato che la permanenza della condotta di cui all'art. 96 R.D. 25 luglio 1904, n. 523, (si trattava di costruzione di varie altre opere sia dentro l'alveo che lungo la sponda ed a distanza inferiore a quella consentita, in assenza d'autorizzazione: nella specie lavori edili realizzati sulle sponde nel 1960 con procedimento iniziato nel 1994) cessava con la ultimazione dei lavori, affermava che

gli effetti ulteriori, dannosi o pericolosi, derivanti dal mantenimento della struttura non danno luogo ad ipotesi di reato, ma determinano l'obbligatorio intervento della Pubblica Amministrazione, tenuta all'autotutela mediante rimessione in pristino dello stato dei luoghi... dando attuazione all'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F ed eseguendo gli indispensabili lavori di ripristino").

Nulla ha a che vedere tutto ciò con il caso di specie, che si caratterizza, al contrario, per la certificata assenza di situazioni di pericolo per la corretta regimazione delle acque.

Nella ricostruzione dei poteri afferenti al Genio civile, la Corte territoriale, evidentemente, è condizionata dai **provvedimenti adottati all'indomani della tragedia** (*"emetteva ai sensi degli artt. 93 e seguenti del T.U., la ordinanza, senza data, sez. 3, Rep.B, prot. N. 17544 (all. n.10 alla memoria della Torre: v. faldone n. 5) con cui ingiungeva alle ditte private che eseguissero lavori nel cantiere dell'autostrada di ripristinare il muro d'argine demolito, chiaramente visibile negli allegati fotografici sopra citati e al sindaco di Messina di realizzare quelle opere di urbanizzazione, in precedenza non realizzate, senza porsi il problema della qualità soggettiva del soggetto destinatario né della ricorrenza dei presupposti temporali per l'esercizio delle azioni possessorie"*).

Il ragionamento è però fuorviante: è evidente che, venuto meno l'argine del torrente, era potere-dovere del Genio Civile imporne *ex artt. 93 e ss.* il ripristino, ma non certo per le finalità relative alla viabilità ed alla circolazione, bensì per lo scopo istituzionalmente attribuito **di provvedere alla regolare regimazione delle acque.**

Non si può pertanto concludere nel senso che erra, per violazione di legge, la Corte territoriale in quei passi della decisione dai quali emerge l'ascrivibilità al Genio Civile di competenze relative alla circolazione stradale.

Nello stesso tempo, appaiono contraddittori quegli altri passi nei quali tale competenza viene collegata anche ad altri enti territoriali, ai quali tuttavia non viene ascritta alcuna responsabilità del fatto illecito, né *in toto* né in prevalenza.

Eppure, la Corte talvolta ascrive l'omissione a vari soggetti pubblici (*"in altri termini, la peculiarità del caso in esame, conseguente alla ambivalenza della*

situazione fattuale, comporta che la sicurezza della circolazione in alveo, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese, non può considerarsi demandata unicamente agli enti proprietari o gestori di fatto della strada, ma, di certo, anche a chi, come l'ingegnere capo del Genio Civile era investito, come si è ampiamente argomentato, di un'ampia posizione di garanzia su quella strada”), talaltra individua quale primaria la posizione di garanzia del Comune e della Provincia (“la risoluzione della problematica sulla appartenenza di fatto della strada sita nell'alveo del torrente Ciaramita, e della conseguente individuazione del destinatario dell'obbligo di mantenerne la sicurezza, consente di pervenire alla imputazione soggettiva, in prima approssimazione, all'ente pubblico comunale, degli eventi causalmente dipendenti dalla violazione di quell'obbligo e che rientrano tra quelli che la norma violata mirava a prevenire, spettando al Comune adottare le iniziative per scongiurare l'evento che - in base alle citate norme - gli organi municipali, politici ed amministrativi (ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze), avevano l'obbligo di evitare”; “Nè, invero, può pervenirsi alla esclusione della posizione di garanzia dell'ingegnere capo del Genio Civile, per il fatto che in relazione al bene della sicurezza della circolazione in alveo, i titolari della relativa posizione di garanzia andavano, invece, individuati negli enti proprietari, o comunque, gestori di fatto, delle strade (Comune e Provincia), dal momento che, nella presente vicenda processuale, viene a realizzarsi il fenomeno della concorrenza di diverse posizioni di garanzia, contemporaneamente operanti”).

Per quanto concerne in particolare la responsabilità del Navarra Tramontana, alla sua sfera giuridica viene ricondotta “un'ampia posizione di garanzia su quella strada, che, proprio per il fatto che era allocata nell'alveo di un torrente, costituiva, senza dubbio, una modificazione dello stato dei luoghi, si poneva in contrasto con la naturale destinazione della via d'acqua e, soprattutto, aveva dato origine ad una situazione di grave pericolo per l'incolumità”. Tale posizione di garanzia è addirittura comparata a quella individuata dalla Corte di Cassazione, sentenza del 6.12.1990, Bonetti ed altri, in occasione del **disastro di Stava**, che “aveva individuato le c.d. posizioni di garanzia come inequivoche espressioni di una particolare solidarietà,

aventi come retroterra ed innegabile punto di riferimento nell'art. 2 della Costituzione... norma che ispirandosi al principio personalistico e del rispetto della persona umana nella sua totalità... costituisce una chiave di lettura a tante altre della Costituzione tra le quali l'art. 32 che esalta il diritto alla salute e quindi alla integrità psico-fisica. Ne deriva, secondo quella pronuncia, che l'art. 40 cpv c.p. deve essere interpretato, come si è detto, in termini solidaristici e che il relativo meccanismo di imputazione della responsabilità, sta nella necessità, riconosciuta dall'ordinamento, di assicurare a determinati beni una tutela rafforzata.. donde la attribuzione a taluni soggetti, diversi dai rispettivi titolari, della speciale posizione di garanti che, quindi ha la funzione di riequilibrare la situazione di tendenziale inferiorità, in senso lato di determinati soggetti attraverso la instaurazione di un rapporto di protezione che non può essere dimesso dal garante trovando legittimazione in norme di ordine pubblico, che, come tali non possono essere derogate per scelta personale del singolo soggetto o per accordo, anche tacito, tra i coobbligati (Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003)".

La catastrofe di Stava, purtroppo nota a tutti, rimane a tutt'oggi una delle più gravi catastrofi industriali e ambientali mai verificatesi in Italia.

Il 19 luglio 1985 in Val di Stava i bacini di decantazione della miniera di Prestavel ruppero gli argini scaricando 160.000 mc. di fango sull'abitato di Stava, piccola frazione del comune di Tesero, provocando la morte di 268 persone. Si tratta di un **evento calamitoso che non può essere comparato** con i pur tristi eventi del 27.09.1998, sia per l'entità del disastro (tant'è che non si sono rinvenuti gli estremi delle fattispecie delittuose di inondazione e danno colposo ex artt. 426 e 489 c.p.) sia per la gravità delle responsabilità dei soggetti coinvolti, ossia dei responsabili della costruzione e gestione del bacino superiore che crollò per primo, dei direttori della miniera, dei responsabili delle società che intervennero nelle scelte circa la costruzione e la crescita del bacino superiore dal 1969 al 1985, ed i funzionari del Distretto minerario della Provincia Autonoma di Trento che omisero i controlli sulle discariche.

La fallacia dell'assunto della Corte si rinviene dunque nell'attribuire in capo all'Ing. Navarra Tramontana –in correlazione alla posizione di garanzia disegnata in via interpretativa, mancando un referente normativo – dei poteri impeditivi dell'evento “*di natura tale da consentire all'agente di evitare il verificarsi dell'evento*”.

Tuttavia è evidente che manca l'esigibilità della suddetta condotta impeditiva, in quanto, come riconosciuto dalla stessa Corte “*l'esigenza che il garante sia in grado di influenzare il corso degli eventi risponde alla necessità, riguardante il profilo soggettivo, che la condotta richiesta sia da lui esigibile: se il garante non può comunque influenzare questo decorso è ovvio che l'evento non può essere a lui addebitato oggettivamente*”.

Nel caso di specie l'Ingegnere Capo del Genio Civile Navarra Tramontana, oltre a sollecitare reiteratamente l'intervento delle autorità territoriali competenti, **non aveva altro strumento né legale né di fatto di impedire i tragici eventi**, se non quello di collocare materialmente (in prima persona) la cartellonistica stradale o altri mezzi dissuasori all'ingresso dei torrenti in questione, comportamenti qui indicati solo come espressione paradossale di quanto si pretende che dovesse essere compiuto dall'Ingegnere, che era **l'organo apicale di un'Amministrazione che non possedeva affatto siffatte competenze istituzionali**.

Erra dunque la Corte nel ritenere che “*l'Ing. capo del Genio Civile era titolare della posizione di garanzia e disponeva di tutti i poteri impeditivi dell'evento (tanto che gli si addebita di non averli tempestivamente attivati)*”, in quanto **non soltanto non aveva alcun obbligo giuridico di intervenire, ma era anche privo dei poteri utili ad impedire il verificarsi degli esiti tragici dell'alluvione**. Questi ha invece coscientemente provveduto nei limiti dei poteri riconosciutigli dalla legge, accertandosi e garantendo la regolare regimazione delle acque, come più volte dimostrato sopra ed accertato dalla Corte.

Si imputa invece all'Ing. Navarra Terranova “*una posizione di garanzia definibile “di controllo” (per l'omessa neutralizzazione delle fonti di pericolo che minacciavano i beni protetti)*” ex articolo 2050 c.c., associata alla “*condotta (interdizione della*

viabilità in alveo, quale "comportamento alternativo lecito") che, se posta in essere, avrebbe evitato il verificarsi dell'evento da parte dell'agente modello".

Del tutto improprio appare infine il riferimento alla responsabilità ex articolo 14 del d.lgs. n. 285/1992, che si occupa della **responsabilità degli enti proprietari delle strade e di soggetti concorrenti alla responsabilità in quanto gestori di fatto del bene**: "*che l'obbligo per gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, al controllo tecnico dell'efficienza delle relative pertinenze e all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta (obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari)...* può concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051 cod. civ. per la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia ex art. 2051 c.c.; nel senso che se ad avere il potere di fatto sulla cosa idoneo a far sorgere la responsabilità per custodia è un ente diverso da quello proprietario, il danneggiato può far valere anche (in concorso con la responsabilità dell'ente proprietario) od esclusivamente detta ultima responsabilità... (Sez. 3, n. 9527 del 22/04/2010)".

Come sopra affermato e riconosciuto più volte nella sentenza appellata, **il gestore di fatto delle strade non era (né è) il Genio Civile bensì il Comune.**

Non si ravvisa inoltre quella "*potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno*" (non essendo ritenuta necessaria dalla Corte, ai fini del giudizio di prevedibilità per le attività pericolose consentite, la mera "*specifica rappresentazione "ex ante" dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione*") imputata nella sentenza appellata al Genio Civile, che anzi si è attivato tenendo, per quanto rientrava nelle proprie attribuzioni, condotte finalizzate ad evitare l'evento lesivo.

SULL'ART. 589 C.P.

La Corte d'Appello ha confermato la sentenza del Tribunale anche nella parte in cui ha condannato l'Ing. Capo del Genio Civile per omicidio colposo. La decisione è il frutto di un'errata interpretazione ed applicazione dell'articolo 589 c.p.

Secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, “in linea con quanto puntualizzato dalle Sezioni Unite (sentenza 10 luglio 2002), in tema di causalità omissiva, nella ricostruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva del soggetto e l'evento lesivo non si può prescindere: 1) **dall'individuazione di tutti gli elementi concernenti la "causa" di tale evento**, giacché solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali la vicenda è poi possibile analizzare la condotta omissiva colposa addebitata al soggetto per effettuare il "giudizio controfattuale" e verificare, avvalendosi delle leggi statistiche o scientifiche e delle massime di esperienza che si attagliano al caso concreto, se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta (ma omessa), l'evento lesivo "al di là di ogni ragionevole dubbio" sarebbe stato evitato o si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva; 2) **dalla verifica che non vi sia stata l'interferenza di fattori alternativi a quella causa dell'evento ipotizzata come riconducibile alla condotta colposa addebitata all'agente**”(Cass. Pen., IV, sentenza n. 31462 del 26.05.2006).

Nel caso di specie, come si è più volte precisato, la causa dell'evento lesivo non è stata un'esondazione delle acque dall'argine, che ha infatti contenuto la piena, ma:

- a) la presenza nell'alveo delle autovetture, “*sulle quali si abbattè l'irresistibile forza trascinante dell'onda*”;
- b) la condotta colposa delle vittime.

a) Sotto il primo profilo.

Non è ricostruibile alcuna responsabilità colposa dell'Ing. Navarra Tramontana, atteso che la condotta dovuta (ma omessa) che avrebbe impedito l'evento non è imputabile allo stesso, ma piuttosto alle altre Autorità competenti, che, applicando il giudizio controfattuale descritto dalla Corte Suprema nella sentenza citata, avrebbero dovuto impedire il transito nel torrente da parte delle autovetture.

Si è infatti in presenza di quell'evidente “*interferenza di fattori alternativi a quella causa dell'evento ipotizzata come riconducibile alla condotta colposa addebitata all'agente*” di cui parla la Corte di Cassazione, rinvenibili nella condotta inoperosa delle Autorità territoriali competenti in carica al momento del fatto e nel lassismo di chi li ha preceduti, avallando il consolidarsi nel tempo della consuetudine – definita

dal Tribunale “*apparentemente innocua*” – dei cittadini di transitare nell’alveo che per gran parte dell’anno rimaneva asciutto (il consulente tecnico del PM, Ing. Modica, all’udienza del 25.02.2005 ha affermato: “*sono dei torrenti che sono praticamente asciutti per l’intero anno forse anche per più anni, fanno dimenticare che in realtà sono dei reali corsi d’acque, e quindi invitano a un uso che non è quello naturale come zona di transito*”).

È inverosimile credere che ci si sia accorti soltanto all’epoca dei fatti della pericolosità – che era visibile agli occhi di tutti – dell’utilizzo dell’alveo come strada. Ed anzi agli atti risulta il contrario. Si richiamano, ad esempio, le dichiarazioni del Prefetto di Messina (nota prot. n. 1425/20.2 del 18.05.1998), riportate nella sentenza di primo grado, e rivolte anche al Presidente della Provincia Regionale, in cui si osservava la necessità di adottare degli “*strumenti idonei ad eliminare le situazioni di rischio e ad impedire il perpetrarsi di abusi sul territorio*”.

Però, se è vero che gli eventi tragici del 27.09.1998 potevano essere evitati, è altrettanto inconfutabile che il loro impedimento non era nelle mani, impotenti, dell’Ing. Capo del Genio Civile Navarra Tramontana.

Per cui, venuta meno l’evitabilità dell’evento con riferimento alla posizione del Genio Civile, data l’assenza di norme precauzionali, dirette ad impedire l’evento lesivo, la cui violazione possa essergli imputata, deve necessariamente cadere tutto l’impianto giudiziale di condanna per la fattispecie delittuosa di omicidio colposo, che non è stata commessa dall’Ing. Capo Navarra Tramontana Rosario.

b) Sotto il secondo profilo.

E’ triste constatarlo, e si potrà anche dissentire dall’opportunità di affermarlo, ma codesto Supremo Collegio non potrà non verificare come dalle risultanze istruttorie emerga chiaramente che le vittime non abbiano osservato quella naturale e normale prudenza, idonea ad evitare di esporre se stessi ed altri ai pericoli derivanti dagli eventi naturali.

Nel caso di specie, il passaggio dell’onda di piena dai torrenti Ciaramita e Pace non si è verificato imprevedibilmente in pieno giorno durante una giornata estiva, arida ed assoluta, ma in autunno, in ora serale (ore 20,35 circa) allorché imperversava da

parecchi minuti (l'onda di piena deve pur avuto tempo e modo di formarsi e montare) un nubifragio di eccezionale violenza e intensità. In quelle condizioni la viabilità precaria in alveo era certamente invasa dalle acque, come peraltro è dimostrato dal fatto che l'autovettura che transitava nel torrente Pace rimase impantanata nel fango. Ciò si rileva ancor più nella condotta del povero Fernando Simone Warnakulasurya, che si è esposto volontariamente e consapevolmente al pericolo perché, dopo aver messo in salvo la moglie e la figlioletta, è ritornato sul posto per recuperare l'autovettura venendo in quel frangente investito dalla furia delle acque.

L'autovettura guidata dal povero e sfortunato Antonio Carità era invece diretta ad un'entrata secondaria della Cooperativa Beata Eustochia dal Torrente Ciaramita. Egli aveva, però, a disposizione una via alternativa che, ancorché fosse più lunga e non asfaltata, costituiva la via principale di accesso alla cooperativa e la meno pericolosa in quel frangente.

Il povero Simone Fernando non aveva, invece, altra via di accesso. Ma egli abitava in un'abitazione certamente abusiva ricavata all'interno di una cava al di fuori di qualsiasi previsione urbanistica e di qualsiasi obbligo giuridico da parte del Comune di garantire un accesso alla via pubblica. Infatti, secondo la giurisprudenza sopra citata (Cass. Civ. Sez. II sentenza n. 3333 del 09.04.1994) era onere del proprietario del fondo ove era ubicata l'abitazione del predetto di chiedere ai proprietari dei fondi limitrofi una servitù di passaggio coattivo per accedere alla via pubblica, trattandosi di fondo intercluso.

In entrambi i casi si trattava di persone che vivevano da anni nelle stesse abitazioni e che percorrevano giornalmente tale viabilità e pertanto ne conoscevano i limiti ed i pericoli. Non si dimentichi in proposito quanto evidenziato dal Tribunale in sentenza a pag. 18 dove si legge che *“gli stessi abitanti dei luoghi, pur rievocando il 27 settembre 1998 come una data in cui le piogge raggiunsero apparentemente la massima intensità, non hanno mancato di sottolineare l'allarmante frequenza di episodi simili. Il predetto Sciammetta Salvatore ha descritto come ricorrente il fatto che “quando piove forte il torrente diventa, diciamo...è una vera piena, come se fosse un fiume in piena”*. A ciò deve aggiungersi che eventi alluvionali di analoga portata

ed intensità si erano verificati in zona negli anni immediatamente precedenti, 1987, 1992 e 1996. Alla luce di tutte le superiori circostanze, l'argomento utilizzato dal Tribunale e confermato dalla Corte d'Appello per escludere la responsabilità delle vittime, secondo cui i cittadini perdono facilmente la memoria degli eventi calamitosi, appare del tutto privo di qualsiasi consistenza.

Infatti, le vittime, ancor prima che sopraggiungesse l'onda di piena, si trovavano già nel bel mezzo della furia scatenata degli elementi e ciò nonostante, senza necessità alcuna, sfidarono le intemperie, incuranti del grave e prevedibile pericolo che su di loro incombeva.

L'uomo medio, usando l'ordinaria diligenza, doveva essere consapevole di tali rischi e doveva evitare di esposti ad essi.

Tali considerazioni escludono che nella fattispecie sia ravvisabile la responsabilità dell'imputato e del Genio Civile.

Infatti, l'insidia a trabocchetto, ravvisata nella viabilità precaria in alveo, richiede, tra l'altro, anche l'elemento soggettivo della non prevedibilità dell'insidia (giurisprudenza pacifica, vedasi tra le tante: Cass. Civ. Sez III 5.7.2001 n. 9092; Sez. III 14.1.2000 n. 366; Sez. III 4.12.1998 n. 12314; Sez. III 16.6.1998 n. 5989; Sez. III 28.7.1997 n. 7062).

Ora, è evidente che tale requisito nella fattispecie non sussisteva, giacché le vittime, nelle condizioni di tempo e di luogo in cui si verificò l'evento, ebbero, o avrebbero dovuto avere usando l'ordinaria diligenza, la percezione del pericolo cui andavano incontro e ciò nonostante vi si esposero volontariamente, per percorrere una via di accesso più comoda alla propria abitazione, in un caso (Carità), e per salvare la propria autovettura dalla furia delle acque, nell'altro caso (Simone Fernando Warnakulasurya).

Tali considerazioni non vogliono in alcun modo intaccare il rispetto, la considerazione e i sentimenti di pietà che tutti debbono avere per le sfortunate vittime di tale tragico evento. Rispetto e considerazione merita, però, anche l'incolpevole Funzionario del Genio Civile che è stato ingiustamente trasformato nel capro espiatorio di responsabilità che, se vi sono, vanno ricercate altrove.

Non sono quindi condivisibili le osservazioni dei primi giudici, confermate in secondo grado, in forza delle quali *“la maggiore comodità della strada ricavata nel Ciaramita era determinata anche dallo stato di dissesto in cui versava la via interna alle cooperative edilizie, come risultava dalle acquisite testimonianze e da quanto accertato dai consulenti del P.M., ing.ri Costa e Modica, che davano atto - all'esito dei sopralluoghi - che la strada ricavata nell'alveo “risulta per gli abitanti di alcune cooperative (Cooperativa Beata Eustochia, etc...) più agevole da percorrere che non altre strade alternative, certamente più sicure, ma di non facile percorribilità in quanto non asfaltate”*.

Non era compito del Genio Civile provvedere alla sicurezza o alla agevole fruizione delle strade interne alla cooperativa, né con ciò si possono giustificare le ragioni per le quali, in una situazione di particolare pericolo, si sia preferito rischiare la propria vita, rinunciando ad una strada meno agevole ma del tutto sicura.

SULL'ART. 521 C.P.P.

Si osserva ancora l'illogicità della motivazione della sentenza quanto al rigetto del motivo di appello con cui l'Assessorato intendeva far dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per **violazione del principio della correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza** sancito dall'art. 521 c.p.p., dal momento che la contestazione all'Ing. Navarra Tramontana di aver cagionato per colpa l'inondazione dei Torrente Pace era stata confutata dalla prova peritale del regolare funzionamento del regime di raccoglimento delle acque dell'alveo.

E' stato in proposito rilevato, già in appello, che dalla insussistenza del nesso causale tra la omessa regimazione delle acque e la formazione dell'onda di piena è derivato che il Tribunale, modificando i termini dell'accusa contestata all'ing. Navarra Tramontana, **obliterando completamente la sequenza causale**, e, modificando un elemento essenziale del nesso di causalità, abbia attribuito all'imputato gli obblighi che invece gravavano sul gestore di fatto della strada e, quindi, violato il principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza.

La Corte ha tuttavia rigettato tale eccezione con la seguente, illogica, motivazione: *“la sequenza causale, descritta nel capo di imputazione, che si articola nei passaggi*

*condotta - onda di piena - evento morte, anche se viene meno l'elemento intermedio della serie (onda di piena), una volta che rimangono invariati i termini della condotta e dell'evento finale, di cui si assume la dipendenza eziologica dalla prima, deve ritenersi imm modificata nei suoi elementi essenziali, come dianzi enucleati, attraverso la elaborazione giurisprudenziale, in particolare, nel caso di causalità omissiva, in cui il legislatore, attraverso il paradigma normativo di cui all'art. 40 cpv. c.p., pone l'accento precipuo, in termini di condotta, non su di un dato fattuale, ma su di un elemento di carattere normativo - obbligo di impedire l'evento - proiettando sull'evento finale, con conseguente **irrilevanza di termini naturalistici intermedi**, la carica preventiva dell'obbligo precauzionale violato e qualifica la relazione tra termini eterogenei - l'uno normativo e l'altro naturalistico - in termini di equivalenza causale. Sotto il profilo funzionale, appare, poi, evidente, ad avviso della Corte, come la modificazione del termine intermedio della serie causale, non abbia comportato nessuno stravolgimento tra accusa e sentenza e nessun pregiudizio all'inviolabile diritto di effettiva difesa dell'imputato che, attraverso l'iter processuale, è venuto a trovarsi nella concreta condizione di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione, ma, a tutto concedere, abbia determinato soltanto una variante che non incide, in maniera decisiva, sul rapporto fatto-autore, in relazione all'originario addebito a costui mosso”.*

Il ragionamento non convince. Non può infatti persuadere l'assunto della Corte secondo il quale il venir meno dell'elemento intermedio della serie (onda di piena) lascerebbe invariati i termini della condotta e dell'evento finale, essendo invece evidente che **l'evento intermedio non ha valenza meramente fattuale ma anche giuridica**, laddove proprio il verificarsi dell'onda di piena, in quanto espressione dell'irregolare regimazione delle acque, avrebbe consentito la configurazione del reato omissivo in capo al Genio Civile.

In altre parole, solo l'accertamento processuale di un cattivo raccoglimento delle acque, quale concretizzazione del rischio tipico connesso alle regole precauzionali che gravavano sul Genio Civile, avrebbe consentito di ascrivere in capo a

quest'ultima amministrazione la violazione di un dovere giuridico (di provvedere alla corretta regimazione delle stesse). Ma così non è stato.

Per tale ragione, va cassata la sentenza impugnata.

MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

La **manifesta illogicità della motivazione**, oltre che in tutti i passaggi sopra evidenziati, si ravvisa infine, in maniera troppo evidente per passare inosservata, nella parte finale del ragionamento della Corte.

Questa, nonostante appaia pienamente consapevole della necessità di inserire le **condotte di tutti i protagonisti** della vicenda *“in un complessivo contesto, in cui gli stessi funzionari si sono trovati ad operare, frutto, come del resto ricordato anche dal primo giudice, di inadempienze storiche, che rimandano a responsabilità che appaiono ben maggiori di quelle accertate nel presente giudizio”*, nonostante onestamente riconosca, *“con disagio e amarezza”*, che *“nel generalizzato silenzio e nella diffusa inerzia dei poteri pubblici, la sanzione raggiunga solo chi a quello stato di cose non ha avuto, certo, il coraggio di opporsi, adottando provvedimenti, con tutta probabilità, tanto necessari quanto eclatanti e impopolari e, segnatamente, nel caso dell'ing. Navarra Tramontana, l'unico che, quanto meno, ha fatto sentire la sua voce, purtroppo inascoltata e non piuttosto quel vasto stuolo di soggetti che, nel tempo, si erano succeduti ai vertici politici e tecnici degli enti territoriali, creando, con la loro incuria e il loro lassismo, attraverso il rilascio delle concessioni edilizie, prima, e la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione, poi, le premesse al concretizzarsi di quelle situazioni pericolose, sfociate nei tragici eventi”*, nonostante tutto ciò, all'atto di trarre poi la conclusione di questo desolante quadro, inserendo nell'iter motivazionale un inaspettato **“quindi”**, afferma, sorprendentemente quanto contraddittoriamente, che *“il convincimento di responsabilità maturato dal primo giudice deve essere quindi confermato nei confronti dell'Ing. Navarra Tramontana”*.

In altri termini, la condanna viene a colpire l'unico imputato che si è adoperato per cambiare le cose ed impedire l'evento lesivo.

Quanto rilevato, ad avviso di questa difesa, dimostra all'Ecc.ma Corte adita la violazione dell'art. 606, co. 1, lett. B) e E) c.p.p. per inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 328 c.p., 589 c.p., 40 cpv. c.p. e 114 c.p. e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Si rassegnano pertanto le seguenti

CONCLUSIONI



Piaccia all'Ecc.ma Corte di Cassazione adita, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente ricorso per cassazione, annullare la sentenza impugnata ed assolvere l'imputato Navarra Tramontana Rosario per non aver commesso il fatto, rigettando per l'effetto la domanda risarcitoria della parte civile, con i conseguenti provvedimenti di legge.

Con osservanza.

Messina li 7.03.2011

Paolo Grasso

Avvocato dello Stato



RELATA DI NOTIFICA

istanza di...
indiretta...
sua...
nel suo...
si consegnandola a mani

UNEF 128
copia del

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
15/03/14

UFFICIALE CAUDIZIARIO
Francesco Romano
Corte d'Appello di Messina

Prof. Avv. Antonio Fiorella
Ordinario di Diritto Penale
nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Roma La Sapienza

Avv. Alberto Gullino
Patrocinante in Cassazione

Ecc.ma
Corte Suprema
di Cassazione

Sezioni penali

**OGGETTO: Ricorso per cassazione nell'interesse dell'Ing.
Rosario Navarra Tramontana (proc. pen. 2805/1998
R.G. n.r.).**

I sottoscritti Prof. Avv. Antonio Fiorella e Avv. Alberto Gullino, difensori di fiducia dell'Ing. Rosario Navarra Tramontana nel procedimento penale in oggetto, secondo la nomina allegata, presentano ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Messina n. 1034 del 2010, in data 29 ottobre 2010 (90 giorni per il deposito della motivazione), per i seguenti motivi

Premessa

In via preliminare va rilevato che tutto l'impianto della decisione si regge su un'indifferenziata valutazione delle diverse posizioni in rapporto alle funzioni ricoperte al momento del fatto.

In particolare, trascurando di approfondire l'articolazione delle distinte competenze intercorrenti tra Uffici amministrativi, nella specie tra ufficio del Genio civile e uffici del Comune e della Provincia di Messina in rapporto ai profili relativi al governo delle acque da una parte e alla "viabilità e circolazione" dall'altra, la sentenza della Corte di Appello ha finito con l'asseverare l'idea, priva di un qualsiasi fondamento giuridico, di una completa omogeneità - se non addirittura di una vera e propria sovrapposizione - di funzioni. E conseguentemente è caduta nell'errore di configurare in capo all'Ing. Navarra una posizione di garanzia assolutamente *extra ordinem*, perché la funzione di cui il ricorrente era titolare al momento dei fatti in **nessun modo conferisce, in rapporto alla tipologia degli eventi dannosi che si sono in concreto verificati, i poteri in senso stretto impeditivi che indicano la posizione di garanzia medesima, secondo la disciplina dell'art. 40 cpv. c.p.**

I

Errata applicazione della legge amministrativa di riferimento

Le ragioni di tale erronea e infondata impostazione delle sfere di responsabilità dipendono essenzialmente dalle incomprensioni della normativa di settore.

In particolare, la sentenza impugnata (v. sentenza della Corte di Appello di Messina pag. 99-101) incorre in un radicale vizio interpretativo relativo alle fonti normative interessate, ed in specie l'art. 378 l. 20.3.1865 n. 2248 all. F in relazione agli artt. 2 e

97 lett. e) del R.D. 25.7. 1904 n. 523, allorquando sembra ritenere che detta disciplina addirittura attribuisca all'Autorità amministrativa poteri *tout court* di polizia; tali da consentire - se non addirittura da imporre - provvedimenti vincolanti concernenti direttamente anche la viabilità e la circolazione sull'alveo del fiume.

Che tale non possa essere l'interpretazione della disciplina di settore è evidente; basti considerare che, a voler seguire l'equivoco nel quale è incorsa la sentenza della Corte di Appello, dovrebbe concludersi che poteri generali di polizia spettino a qualsiasi amministrazione, a chiunque agisca in una veste pubblicistica, per ciò solo e, quindi, a prescindere dalla connessione fondamentale tra poteri e materia, che definisce il concetto di competenza.

Ed infatti, le attribuzioni affidate all'ufficio del Genio Civile attengono in realtà, secondo le formule legislative, esclusivamente alla «Polizia delle acque pubbliche» e alla «Polizia idraulica».

Detto altrimenti, i poteri dell'ufficio di cui, al momento del fatto, era titolare il ricorrente non si spingono in alcun modo sino ad invadere la competenza di altri uffici, e nella specie quelli del Comune di Messina; in particolare, **detti poteri non attengono al controllo della viabilità precaria ma si fermano alla valutazione della compatibilità con il regolare regime delle acque di quelle opere che, consentendo di accedervi, potrebbero interferire con il regolare deflusso delle acque e con la stabilità degli argini.**

Altro è, rispetto alle funzioni di polizia idraulica e delle acque, descritte e delimitate nei termini anzidetti, la tutela dell'incolumità delle persone che si trovino eventualmente all'interno dell'alveo (anche in caso di normale - per quanto tumultuoso - deflusso delle acque); tutela che, con ogni evidenza, non riguarda la competenza idraulica o delle acque, ma un profilo connesso alla "viabilità e circolazione", la cui sicurezza può essere assicurata soltanto con provvedimenti dell'Autorità a ciò preordinata, cioè l'ente proprietario della strada, e quindi il Comune e la Provincia, come il divieto di transito o la chiusura materiale dei varchi.

Non va d'altronde dimenticato che l'ordinamento non deduce certamente la irregolarità delle strade dalla loro ubicazione ex se formatasi nell'alveo di torrenti; conviene anzi osservare che è proprio il T.U. n. 523/1904 a prevedere la possibilità di "qualunque opera fatta entro gli alvei" (si cfr. l'art. 2), ivi compresa "la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini" [art. 97 lett. e)].

Coerentemente con tali disposizioni, gli assunti giurisprudenziali sono consolidati nel ritenere che la presenza di strade nell'alveo di fiumi o di torrenti è consentita (si cfr., tra le altre, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, 23 marzo 1988 n. 26, secondo il quale «Il demanio lacuale comprende oltre all'alveo anche la spiaggia cioè i terreni contigui, lasciati scoperti dalle acque nel loro volume ordinario, che risultino necessari o strumentali al soddisfacimento delle esigenze di accesso e di

transito»; negli stessi termini, si vedano pure Trib. Sup. delle Acque Pubbliche, 27 novembre 1998 n. 105; Cass., Sez. II Civ., 9 aprile 1994, 3333), in quanto, in definitiva, rappresenta un uso consuetudinario da parte della collettività del tutto lecito, nella prospettiva degli interessi tutelati dal Genio Civile, se tale uso - com'è stato in effetti nel caso di specie, secondo un giudizio unanime e condiviso pure dai Giudici di prime e seconde cure - non interferisce negativamente con il buon regime delle acque pubbliche.

In tal senso non sembra quindi condivisibile l'avviso della Corte di Appello, che vorrebbe desumere la illegittimità "in ogni caso" di opere quali la realizzazione di una strada nel letto del torrente in quanto essa rappresenterebbe una immutazione di luoghi che rileverebbe, almeno nella sua «obiettività materialità», quale reato ai sensi dell'art. 632 c.p. (così la sentenza impugnata p. 93). Invero, l'assunto della Corte di Appello è chiaramente infondato, a tacere altre considerazioni, per la ragione assorbente che ad integrare, sotto il profilo materiale, la fattispecie dell'art. 632 c.p. non è tanto la mera immutazione dello stato dei luoghi quanto piuttosto l'assorbimento del luogo medesimo entro una prospettiva di convenienza funzionale ed esecutiva in cui predomina l'interesse privato (si v., tra le altre, Cass. pen., Sez. II, 12.3.2003, n. 28876), essendo comunque richiesta la finalizzazione della condotta al perseguimento di un ingiusto profitto. Per non tacere del fatto che la fattispecie incriminatrice distingue nettamente la generica immutazione dello stato dei luoghi da

quella suscettibile di interferire con le acque, richiedendo - a tal fine - la deviazione delle medesime (cosa, questa, che consente, proprio con riferimento alle problematiche in campo nel caso che ci occupa, di escludere, anche per questo precipuo aspetto, ogni conducenza al richiamo all'art. 632 c.p. operato dalla Corte d'Appello).

Restano, com'è naturale, i profili relativi al regolare e appropriato utilizzo delle strade; se e in quanto connessi ad interessi del tutto diversi da quelli concernenti il regime delle acque, il loro governo, con ogni evidenza, spetta agli enti esponenziali, cioè al Comune ed eventualmente alla Provincia: essi soli sono infatti tenuti, **anche avvalendosi degli organi di polizia**, a provvedere alla cura ed alla manutenzione delle strade (anche di quelle formatesi nell'alveo di torrenti, come nel caso di specie) ed al controllo sull'utilizzo che ne viene fatto da parte della popolazione: «i proprietari od i concessionari di strade pubbliche hanno l'obbligo, previsto dall'art. 14 del codice della strada (d.lg. 30 aprile 1992 n. 285) di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia di esse, da ritenersi comprensivo della rimozione, custodia e se del caso demolizione sia dei veicoli lasciati in sosta d'intralcio, sia di quelli abbandonati, e di sostenere i relativi oneri e spese, salvo rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo» (Cass. Civ., Sez. II, 24 giugno 2008, n. 17178); «Rientra nel potere di disciplina della circolazione stradale attribuito all'ente proprietario della strada dall'art. 6, comma 4, lett. b), c. strad., l'emanazione di un provvedimento che limita la circolazione di mezzi pesanti l fine di

evitare fenomeni quali la pericolosità, la rumorosità, la polverosità, le vibrazioni, i gas di scarico, gli infortuni stradali» (così, Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 giugno 2008, n. 17178).

Una netta e lineare distinzione tra governo delle acque (inteso come controllo esclusivamente diretto alla loro corretta regimentazione) e disciplina, con i relativi poteri, della circolazione e viabilità delle strade caratterizza dunque, secondo il diritto vigente, il riparto di competenze tra Genio Civile ed enti esponenziali e quindi i reciproci rapporti funzionali; sì che, con ogni evidenza, è escluso che possa trarsi dalla disciplina positiva una qualsiasi imputazione al Genio Civile - come invece ha erroneamente ritenuto la sentenza impugnata della Corte di Appello - di poteri impositivi finalizzati ad ottenere la demolizione di opere che, nella prospettiva della tutela delle acque, sono di per sé in tutto e per tutto legittime, in quanto in nessun modo hanno ostacolato o danneggiato il regime idrico.

Tanto ciò è vero che, mentre con riferimento al Comune ed alla Provincia vengono - dalla Corte territoriale - specificamente e precisamente individuate le norme (su richiamate) che prevedono quegli specifici obblighi di attivazione e quei precisi connessi poteri d'intervento dai quali deriva la posizione di garanzia del bene protetto (sicurezza della circolazione) in capo ai detti enti, è impossibile trovare in sentenza (che pur si è impegnata a lungo in tale direzione) l'indicazione di una sola norma analoga per quanto riguarda la posizione di garanzia del Genio Civile.

È facile osservare, infatti, come le norme a tal fine individuate, (gli artt. 2, 96 e 97 del T.U. n. 523 del 1904), elencano una serie di fatti e atti, tutti suscettibili di incidere, direttamente o indirettamente sul buon regime delle acque, inteso come regolare deflusso delle medesime. Infatti, anche là dove la Corte territoriale ha ritenuto diversamente (pag. 101), e cioè con riferimento alla *“alterazione dello stato degli argini e loro accessori e manufatti attinenti”*, alla *sicurezza della navigazione*, ad *altri interessi pubblici e privati* connessi alle attività estrattive dal letto dei fiumi, è fin troppo evidente che la competenza del genio Civile in merito è prevista proprio nella misura in cui tali fatti possano incidere sul regolare deflusso delle acque, che, o potrebbe essere turbato dalla alterazione degli argini o delle attività estrattive, o potrebbe , nel caso di acque navigabili, costituire un pericolo per la navigazione.

Ecco perchè la Corte d’Appello, per rinvenire nel complesso normativo in materia l’obbligo giuridico di attivarsi in capo al Genio Civile, si è trovata costretta a *“forzare”* oltre misura il concetto di *“buon regime delle acque”*, là dove ritiene (v. p. 103) che tale formula possa riempirsi di qualsivoglia contenuto fino a comprendere anche, secondo le parole della Corte di Appello di Messina, pure la *«sicurezza della circolazione»*; ovvero là dove la stessa Corte immagina di rinvenire nell’art. 97 lett. m), in tema di attività estrattive in alveo, una conferma addirittura *«testuale»* dei presunti più ampi poteri asseritamente conferiti al Genio Civile.

Da un lato è evidente il salto logico e formale che conduce il Giudice di Appello ad equiparare sostanzialmente il regime

delle acque al regime della viabilità e circolazione (!); dall'altro è pure palese l'equivoco relativo alla interpretazione del sopramenzionato art. 97 lett. m) il quale in realtà prevede che le attività estrattive in alveo possono essere limitate o proibite dalla autorità amministrativa «ogniqualevolta riconosca poterne il regime delle acque e gli interessi pubblici o privati essere lesi».

Quest'ultima disposizione, infatti, contrariamente all'avviso del Giudice di Appello, si riferisce soltanto alle attività estrattive in alveo e quindi ad una fattispecie diversa dal caso di specie; e dunque, nel quadro della complessiva disciplina conferma in ogni caso la circostanza che la competenza del Genio Civile è strettamente limitata alla tutela delle acque, secondo quanto con ogni evidenza si deduce dalla normativa di settore, anche alla luce dei consolidati indirizzi giurisprudenziali.

Anzi, a ben guardare, la norma in esame, appunto perché prevede la tutela di interessi pubblici e privati distinti (come riconosce la Corte, ponendo proprio tale distinzione a base del suo argomento) dal "buon regime delle acque" soltanto alla lettera m), e soltanto con riferimento alle attività estrattive, dimostra - testualmente - che il Legislatore ha voluto limitare la competenza del Genio Civile in ordine alla tutela di interessi diversi da quello del buon regime delle acque soltanto al caso di attività estrattive, che - pur essendo sottoposte a competenze assolutamente diverse (come quella dei distretti minerari), ricadono anche nell'ambito d'interesse del genio Civile, proprio in ragione della incidenza che esse possono avere sul buon regime delle acque. Ed infatti, la

sentenza del Consiglio di Stato (Sez. 04, 00302 del 20.2.1998) richiamata in sentenza alla pag. 101, riconduce alla cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche anche la materia delle concessioni di terreni demaniali, pur non concernente la materia delle acque pubbliche, proprio in ragione del fatto che esse sono comunque adottate "per la cura dell'interesse al buon regime di esse".

Sicchè, l'argomento testuale ricavato dall'art. 97 lett. M) posto a fondamento dell'affermazione della Corte secondo la quale il concetto di "buon regime delle acque" non può identificarsi in quello di loro "regolare deflusso", ma deve ampliarsi fino a ricomprendere altri interessi privati e pubblici, è non solo logicamente contraddittorio con quella parte della motivazione immediatamente successiva che si fonda invece sulla constatata distinzione tra tali interessi ed il buon regime delle acque (chiaro essendo che, se i primi fossero ricompresi nel secondo non vi sarebbe alcuna necessità di distinguerli nel testo normativo), ma è - comunque - manifestamente illogico e gravemente in contrasto con il detto testo, perché la rilevata distinzione dimostra l'esatto contrario di quanto sostenuto dalla Corte, e cioè che il Legislatore, lì dove ha esteso le competenze del Genio Civile anche alla tutela di interessi diversi dal buon regime delle acque, lo ha fatto soltanto nella misura in cui si tratta di interessi connessi ad attività comunque suscettibili di incidere su quel buon regime.

Il che - ed è determinante - spiega anche perché, nella lunga, dettagliata, analitica elencazione (che la corte, del tutto

apoditticamente - ritiene meramente esemplificativa), delle opere, fatti, usi, anche consuetudinari, vietati in modo assoluto o relativo dalle norme ciate del T.U. del 1904, non siano ricomprese né la formazione di strade né il transito lungo i torrenti: perché si tratta di opere e usi o utilizzi che, per loro natura, non interferiscono con il regolare deflusso delle acque, e che, soltanto nella misura in cui ciò avvenga (concretizzandosi in opere stabili limitanti la sezione idraulica dell'alveo) possono attivare la competenza del Genio Civile.

Insomma, la pretesa di voler riconoscere al Genio Civile poteri impositivi preordinati a garantire la sicurezza della circolazione, scaturisce, in definitiva, da una lettura a dir poco "largheggiante" del significato dei termini legislativi, che va in senso palesemente contrario a tutti gli elementi letterali e logici che costituiscono la disciplina di settore.

Tanto che, al momento di sintetizzare il proprio avviso, la sentenza impugnata della Corte di Appello non può far altro che celarsi dietro una cortina di enunciazioni apodittiche e indeterminate, affermando che «accanto al regime delle acque si colloca una serie, non determinabile a priori, di interessi - sia pubblici che, si noti, anche privati - la cui tutela viene affidata al Genio Civile» (cfr. sentenza impugnata, pag. 102).

II

Errata applicazione e violazione degli artt. 589 e 40 cpv.

c.p.

Di qui, con ogni evidenza, discende l'erronea applicazione dei principi che governano la responsabilità per omissione e quindi, nella specie, la violazione del combinato disposto degli artt. 589 e 40 cpv. c.p.

Infatti, l'interpretazione patrocinata dalla sentenza impugnata della Corte di Appello di Messina si fonda sulla costruzione di una posizione di garanzia, a carico del ricorrente, a prescindere dalla titolarità di un effettivo potere realmente impeditivo che valga a circoscrivere sulla posizione dell'Ing. Navarra una competenza del tipo richiesto dall'art. 40 cpv. c.p.

La normativa di settore, del resto, è sul punto, come detto, chiarissima e la retta interpretazione delle disposizioni interessate, anche alla luce dei più rilevanti indirizzi giurisprudenziali, non consente soluzioni diverse.

Non va inoltre dimenticato che è assolutamente pacifico che il fatto si è verificato a causa del transito, in quel momento, delle autovetture all'interno dell'alveo del torrente e non certo a causa dell'esondazione o della rottura degli argini; del resto tale circostanza è ammessa esplicitamente anche dalla Corte di Appello di Messina la quale afferma che « (...) nel presente procedimento non è in discussione tanto la causa materiale degli eventi mortali, sicuramente riconducibili alla presenza, ritenuta assolutamente impropria, della strada in alveo» (cfr. sentenza impugnata p. 87).

Ora, a tal proposito è essenziale ricordare che, secondo la giurisprudenza di Codesta Suprema Corte, in linea con la logica essenziale del sistema, la posizione di garanzia, agli effetti della legge penale e quindi ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p., deve considerarsi ascritta solo in quanto l'attivarsi dell'obbligato sia considerato dalla legge come assolutamente 'essenziale' per la tutela dell'interesse protetto.

Dunque, in linea di principio, per essere investito della posizione di «garante», è necessario che il soggetto sia immaginato dall'ordinamento come colui il cui intervento è in senso stretto indispensabile alla salvaguardia di uno specifico bene giuridico, tanto che questo può esattamente considerarsi «nelle sue mani»: guardando, detto altrimenti, alle attese del legislatore, si può dire che la situazione dell'obbligato sia quella di chi non è semplicemente tenuto ad esprimere uno sforzo di diligenza ma è viceversa specificamente vincolato al risultato della protezione dell'interesse.

È logico allora che l'ordinamento prenda in considerazione quali 'garanti' del bene soltanto quei soggetti che già in astratto e preventivamente risultino in possesso di tutti i poteri che, in quanto effettivamente 'impeditivi', possano assicurare al bene tutelato un'adeguata sicurezza; non invece, quei soggetti titolari semplicemente di un potere di azione in qualche modo influente sul decorso causale.

Val la pena, a tal proposito, ricordare come l'ampio e complesso svolgimento del problema abbia raggiunto un

approdo, fondato anche sistematicamente, nella enucleazione delle distinte figure di garante e di (mero) sorvegliante: la prima, come detto, costruita come corona di poteri e doveri incombenti su chi venga concepito dal diritto come un soggetto il cui intervento, proprio in virtù della posizione, è risolutivo per la tutela del bene protetto; l'altra applicabile alle posizioni denotate da un vincolo che obbliga - per così dire - ad un'attivazione difensiva, anche incisiva, ma non al ben più pregnante 'risultato' di impedire un evento dannoso o pericoloso.

Le posizioni di chi è obbligato semplicemente ad 'attivarsi' e chi invece, è tenuto ad impedire l'evento dannoso o pericoloso non possono, agli effetti della legge penale, in alcun modo essere confuse o sovrapposte. Il diverso contenuto dell'obbligo si riflette d'altronde, e inevitabilmente, nella differente valutazione che l'ordinamento dà della inosservanza: **quando si tratti di obblighi di mera attivazione è chiaro che il legislatore registra la violazione "per quella che è" senza fissare (in assenza di un obbligo di impedimento) l'equivalenza tra il cagionare e il non impedire.**

L'errore della Corte di Appello si fa dunque evidente, in quanto la sentenza impugnata non distinguendo invece tra obblighi di mera attivazione - che possono consistere, come nel caso di specie, nella segnalazione pura e semplice di profili di rischio - e obbligo di impedimento costruisce erroneamente una posizione di garanzia su un soggetto che ha invece competenze

affatto diverse e non riconducibili alla situazione di obbligo ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p..

Nel caso di specie, in particolare, l'errore della Corte di Appello è quindi consistito nell'aver erroneamente valutato la posizione funzionale dell'Ing. Navarra, attribuendogli, rispetto agli eventi dannosi in concreto verificatosi, una competenza essenziale e risolutiva che l'ordinamento in nessun modo gli imputa, in assenza - secondo quanto con ogni evidenza discende dalla legislazione di settore - di qualsivoglia potere strettamente impeditivo.

A tutto concedere - ma senza ammettere - potrebbe semmai riconoscersi, infatti, in capo all'Ing. Navarra quale responsabile dell'ufficio del genio Civile, un mero obbligo di segnalazione; obbligo, come risulta peraltro dalla documentazione prodotta dalla difesa e mai smentita tanto dal giudice di prime cure quanto dalla Corte di Appello, pienamente ed efficacemente adempiuto dall'Ing. Navarra, attraverso le comunicazioni e i reiterati inviti al Comune di Messina affinché provvedesse sui profili concernenti la viabilità e la circolazione sull'alveo del fiume.

Né si può d'altronde pensare che a risultati significativamente diversi si sarebbe giunti se l'ufficio amministrativo avesse adoperato lo strumento dell'ordinanza, secondo quanto opina il provvedimento impugnato; di certo non si può in alcun modo - come invece pretende di fare la sentenza della Corte di Appello di Messina - ritenere che il potere di

impedire l'evento possa ragionevolmente e fondatamente collegarsi semplicemente alla veste assunta dal provvedimento.

III

Violazione dell'art. 1 c.p. in rapporto all'obbligo di stretta e tassativa interpretazione della norma penale

Inevitabilmente, dalla pretesa patrocinata dalla sentenza della Corte di Appello di riconoscere una posizione di garanzia anche in capo a chi sia, in realtà, al più titolare di obblighi di segnalazione ma certamente risulti invece sprovvisto di obblighi di impedimento in senso stretto, in difetto di poteri preordinati a garantire da soli la salvezza del bene giuridico tutelato, discende anche un'evidente violazione dei canoni, costituzionalmente imposti, che presiedono alla interpretazione e all'applicazione della norma incriminatrice.

La sentenza impugnata infatti elabora, come detto, la disciplina di settore in senso contrario a quanto indicano tutti gli elementi testuali e logici della legislazione; e, così facendo, fissa in capo all'Ing. Navarra una corona di poteri e obblighi che non trova alcun fondamento nella legge.

In altri termini, le competenze del Genio Civile vengono interpretate, per usare le stesse parole impiegate dalla sentenza impugnata della Corte di Appello, «in un'ottica tendenzialmente omnicomprendente», e vengono così dilatate al punto che il "buon regime delle acque" finisce con il comprendere, secondo l'avviso patrocinato dal Giudice dell'Appello, «qualsiasi profilo attinente

alla complessiva sicurezza delle attività in alveo», in quanto, «accanto al regime delle acque si colloca una serie non determinabile a priori di interessi - sia pubblici che, si noti, anche privati - la cui tutela viene affidata al genio civile» (cfr. sentenza impugnata p. 102). **Per cui, in definitiva, la Corte di Appello di Messina "abolisce" il limite dei poteri attribuiti al Genio Civile, fissato legislativamente in rapporto alle acque, incardinando su questo una competenza tendenzialmente illimitata.**

Tuttavia il rispetto del principio di stretta legalità vincola alla stretta interpretazione e al divieto di estensione analogica con riferimento a tutti gli elementi del fatto; anche a quelli - come l'obbligo giuridico di impedimento - che ricevono essenziali definizioni da altri settori dell'ordinamento, diversi dal diritto penale. Ciò vale, ovviamente, a maggior ragione, con riferimento alla *"chiarificazione del significato e, quindi, della delimitazione degli esatti confini del concetto di "buon regime delle acque", che - come riconosce la Corte - "costituisce il <<nodo centrale>> della presente vicenda processuale relativamente alla posizione processuale del Navarra Tramontana"* (v. pag. 100 sentenza).

Non è certo possibile estendere a dismisura, in via interpretativa, i poteri del Genio Civile oltre i limiti discendenti dalle esigenze di tutela delle acque (il buon regime delle acque) e poi far valere gli esiti di tali letture estensive agli effetti della legge penale.

È evidente che una fondamentale e irrinunciabile *ratio* di garanzia inibisce infatti di estendere ai fini penali i risultati

eventualmente raggiunti attraverso il procedimento analogico applicato a norme proprie del diritto extrapenale.

È evidente allora che lo schema seguito dalla sentenza impugnata, ampliando a dismisura la portata dei termini (in particolare quello di "buon regime delle acque"), concretizza un inammissibile caso di estensione analogica *in malam partem*.

Né sembra d'altro canto che possa seguirsi il Giudice delle seconde cure là dove supporta il procedimento estensivo seguito, sostenendo che nella specie si sarebbe dato corso ad un'interpretazione 'evolutiva' e costituzionalmente orientata del concetto di "buon regime delle acque"; procedimento questo, secondo le parole della Corte di Appello di Messina, cui l'interprete sarebbe abilitato ad accedere al fine di «"orientare" il dettato formale della norma alla protezione dell'obiettivo finalistico, così rendendo "attuale" la previsione astratta» (così sent. impugnata, pag. 106).

Ciò da un lato perché, con ogni evidenza, procedendo per questa china è ragionevole che si concretizzino sfere di responsabilità *toto coelo* al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, con esiti quindi contrari ai principi generali e agli indirizzi consolidati di Codesta Suprema Corte; dall'altro perché, nella fattispecie concreta e quindi in rapporto al tipo di evento concretamente verificatosi nella specie, il principio solidaristico ha già trovato una sua puntuale espressione nella disciplina dei poteri degli uffici comunali, in rapporto ai profili (anche di incolumità) collegati alla viabilità e alla circolazione.

Non v'è bisogno - e non è consentito, in materia penale - insomma di 'inventare' un garante quando ve n'è già uno chiaramente individuato dalla legge!

IV

Omissa motivazione in relazione alla pretesa sussistenza della posizione di garanzia in capo al ricorrente e della 'causalità omissiva'

In ogni caso, il provvedimento impugnato incorre nel vizio di omettere la motivazione circa la sussistenza di elementi essenziali del fatto.

Una volta ritenuta - sia pure, come visto, erroneamente - la sussistenza di una posizione di garanzia in capo all'Ing. Navarra, la sentenza della Corte di Appello di Messina avrebbe dovuto indicare puntualmente i poteri impeditivi, desumibili dalla legge, che il ricorrente avrebbe dovuto esercitare, oltre a ciò che egli aveva già fatto, segnalando ripetutamente e reiteratamente al Comune di Messina ed a molte altre amministrazioni ed autorità i profili di rischio.

D'altronde, se l'intervento dell'Ing. Navarra è stato efficace perché ha attivato il Comune e da questi ha ottenuto l'assicurazione di una pronta messa in sicurezza della strada, sì che in definitiva l'Ing. Navarra ha fatto tutto quello che poteva e doveva fare, quale sarebbe dovuto essere il comportamento alternativo (asseritamente) doveroso, tenendo il quale sarebbero stati scongiurati i danni in concreto verificatisi? La sentenza in realtà non lo dice, limitandosi ad affermazioni di tono

assolutamente generico. E ciò nonostante il ricorrente già nell'atto di impugnazione della sentenza di primo grado avesse chiaramente richiamato il giudice delle seconde cure proprio sull'esigenza di motivare rispetto a tal profili.

Sotto l'aspetto motivazionale, dunque, la sentenza è del tutto carente; limitandosi soltanto ad affermare che i poteri del dirigente del Genio civile rientrerebbero in una posizione definibile "di controllo", per l'asserita omessa neutralizzazione delle fonti di pericolo che minacciavano i beni protetti (cfr. sentenza impugnata della Corte di Appello di Messina, p. 111).

Oltre a ciò, non vi è invece alcun richiamo alle azioni che, fissate preventivamente e astrattamente dalla legge (ciò, naturalmente, a voler seguire l'indirizzo patrocinato dalla Corte di Appello di Messina), il ricorrente avrebbe dovuto intraprendere per impedire gli eventi dannosi in concreto verificatisi.

La sentenza impugnata si trincerava piuttosto dietro ad enunciazioni generiche ed apodittiche; dietro richiami a principi solidaristici e a ventagli non determinabili *a priori* di comportamenti doverosi. Il che, con ogni evidenza, rende palese il radicale difetto di motivazione.

A ben vedere detto difetto rileva sotto un duplice profilo.

Da un lato come difetto di motivazione relativamente all'assunto secondo il quale il ricorrente sarebbe gravato da una posizione di garanzia; dall'altro come vizio in rapporto all'illustrazione dell'effetto impeditivo che, in ipotesi, si sarebbe collegato all'esercizio dei comportamenti (asseritamene) doverosi.

In altri termini, la sentenza non chiarisce quali sarebbero i poteri impeditivi che in virtù della sua posizione il ricorrente avrebbe dovuto azionare; e, per conseguenza, non può neanche motivare sulla causalità omissiva e quindi sulle ragioni per cui un diverso comportamento avrebbe giocato un ruolo risolutivo nella prospettiva della protezione e della sicurezza del bene giuridico tutelato.

Di ciò dà una palese conferma proprio l'andamento argomentativo seguito dalla sentenza impugnata.

Nonostante l'atto di appello proposto dall'odierno ricorrente avverso la sentenza emessa dal tribunale di Messina avesse sollecitato il giudice delle seconde cure a considerare con attenzione tutti i profili rilevanti per la ricostruzione del nesso causale in rapporto alle specificità del caso concreto (si cfr. atto di appello del 25.10.2006, pp. 9-11), la sentenza impugnata della Corte di Appello (si cfr. sentenza, spec. p. 82 e 83), dopo aver proposto in termini assolutamente e soltanto generali il tema della causalità in diritto penale, si limita a richiamare, del tutto apoditticamente, lo schema del giudizio contrafattuale, agganciandovi esiti caratterizzati - asseritamente - da elevato grado di credibilità razionale e, invece, con ogni evidenza, non verificati rispetto alla struttura del caso di specie. E ciò almeno per la ragione assorbente che la sentenza impugnata non ha minimamente illustrato quali diverse e ulteriori azioni avrebbero avuto efficacia impeditiva e quindi prodotto un esito risolutivo nel senso di garantire la sicurezza dei beni giuridici protetti!

La sentenza non ha quindi osservato un onere che, specie alla luce dei più autorevoli indirizzi di Codesta Suprema Corte (si cfr. Sezioni Unite, 10 luglio 2002, F.), avrebbe dovuto assolvere, sgombrando il campo da ogni possibile dubbio ed esponendo le ragioni per cui, anche logicamente, sarebbero superabili gli elementi e le ricostruzioni sul punto offerte dalle difese. E ciò perché, come noto, l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, **quindi il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento, comportano la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio del giudizio** (così, ancora, Sezioni Unite, 10 luglio 2002, F.; Cass. pen., Sez. IV, 23 settembre 2009, n. 39959).

Detto altrimenti, la sentenza della Corte di Appello avrebbe dovuto segnalare e spiegare, attraverso la motivazione, le ragioni per cui, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Ed in questa prospettiva, secondo l'autorevole insegnamento di Codesta Suprema Corte, avrebbe dovuto pure illustrare di aver raggiunto il livello richiesto di "certezza processuale": certezza che ben può derivare anche dall'esistenza di coefficienti medio bassi di

probabilità statistica, se corroborati da un positivo riscontro probatorio circa la sicura non incidenza nel caso concreto di altri fattori interagenti; ovvero discendere da elevati livelli di probabilità statistica o addirittura schemi interpretativi dedotti da leggi universali, sempre che tali sussunzioni siano accompagnate da una verifica concreta che conduca a ritenere irrilevanti spiegazioni diverse (con la conseguenza che non è comunque consentito dedurre automaticamente e proporzionalmente dal coefficiente di probabilità statistica la conferma dell'ipotesi sull'esistenza del rapporto di causalità: in questi termini, Cass. pen., Sez. IV, 10 giugno 2010, n. 38991).

Non è un caso che, anche recentemente, la giurisprudenza di Codesta Corte abbia richiamato l'esigenza che nella valutazione della sussistenza del nesso di causalità, «s'impone al giudice di valutare dialetticamente le specifiche opinioni degli esperti e di motivare la scelta ricostruttiva della causalità, ancorandola ai concreti elementi scientifici raccolti», mentre «una opzione ricostruttiva fondata sulla mera opinione del giudice attribuirebbe a questi, in modo inaccettabile, la funzione di elaborazione della legge scientifica e non, invece, come consentito, della sola utilizzazione» (così, Cass. pen., Sez. IV, 10 giugno 2010, n. 38991).

Da tutto ciò segue quindi, con ogni evidenza, per il mancato rispetto di canoni fondamentali fissati dalla legge ed illustrati dalla giurisprudenza di Codesta Suprema Corte, che la sentenza della Corte di Appello di Messina è censurabile per un radicale difetto di motivazione.

Anzi, a ben guardare, negli unici due passaggi in cui è rinvenibile un tentativo di indicare, in maniera meno generica ed apodittica le azioni che, fissate preventivamente e astrattamente dalla legge come doverose, avrebbero evitato l'evento, la sentenza finisce con l'aggravare la genericità ed indeterminatezza delle proprie affermazioni, incorrendo anche in manifeste contraddizioni.

Partendo, infatti, dalla premessa generale secondo cui l'altro "nodo centrale" in relazione all'intera vicenda, è quello della impropria ed illecita esistenza di una strada nell'alveo (pag. 32 sentenza), la Corte d'appello individua, con riferimento al Navarra Tramontana (pag. 83 sentenza), quale azione doverosa omessa la "*colposa tolleranza della strada in alveo*", indicando, subito dopo, un ventaglio di condotte asseritamente idonee ad evitare l'evento: "*provvedimenti impeditivi del transito, ovvero ordinanze con cui si ingiungeva ai titolari delle strade la loro eliminazione, o, quanto meno, la realizzazione degli accorgimenti minimali al fine di assicurare la incolumità degli utenti*". Non può negarsi come manchi assolutamente la indicazione delle fonti normative (che consentano anche l'individuazione della necessaria copertura di spesa) che imporrebbero al Genio Civile l'adozione dei suddetti provvedimenti

Ma v'è di più.

La sentenza, in punto nesso di causalità omissiva, muove dalla premessa generale che - in effetti - la c.d. teoria dell'aumento del rischio non sia certamente applicabile (pag. 78 sentenza), e ciò

perché essa si fonda - con riferimento al caso di specie - sul ritenuto incolpevole affidamento che i cittadini riponevano sulla transitabilità della strada nell'alveo dei torrenti come via di comunicazione ordinaria a tutti gli effetti; affidamento che atterrebbe ad un momento logicamente successivo, e non sufficiente (in ragione appunto della non applicabilità della ripudiata teoria dell'aumento del rischio), a quello che, invece, secondo la Corte, è l'elemento fondante ed esclusivo su cui è possibile emettere giudizio di sussistenza del nesso causale: il momento della realizzazione della strada. Si legge infatti, testualmente, a pag. 82 della sentenza, che "... l'incolpevole affidamento del cittadino sulla praticabilità delle strade in alveo, come normali vie di comunicazione, con conseguente aumento del rischio, in adesione alla relativa teoria che, alla stregua dei recenti orientamenti giurisprudenziali, appare ormai ampiamente superata, non appare sufficiente ad esaurire, nel caso in esame, il problema del nesso causale. Esso - giova ricordarlo - si pone, in un momento antecedente a quello dell'insaturarsi nella generalità degli omnes della opinio sulla praticabilità della strada, tra la condotta di chi, titolare della relativa posizione di garanzia, quella allocazione e quella utilizzazione, pregiudizievole per la incolumità, sin dall'origine e ab imis non ha impedito e comunque mantenuto, a prescindere poi dal fatto che la iterazione dell'utilizzo, abbia progressivamente, attraverso il consolidarsi dell'affidamento da parte dei consociati, contribuito ad accrescere un rischio, che già, sin dall'inizio, nel momento genetico della strada, doveva essere eliminato in radice. Proprio l'aver tollerato la presenza della strada

in alveo costituisce l'antecedente che può definirsi causa dell'evento mortale, sulla base del giudizio contro fattuale".

Sicchè, deve concludersi che, se non è l'utilizzo successivo della strada ad avere avuto incidenza causale sul verificarsi dell'evento, ma la stessa sua presenza in alveo, che, dunque non doveva né poteva essere tollerata, i provvedimenti elencati alla successiva pag. 83 della sentenza e già richiamati (provvedimenti impeditivi del transito, ovvero ordinanze con cui si ingiungeva ai titolari delle strade la loro eliminazione, o, quanto meno, la realizzazione degli accorgimenti minimali al fine di assicurare la incolumità degli utenti), non avrebbero potuto impedire l'evento, evitabile soltanto con l'eliminazione fisica della strada. Ciò a maggior ragione ove si ponga mente all'argomento contenuto al punto c) del numero 1 della lettera B) del primo motivo di appello (per nulla preso in considerazione dalla Corte d'Appello, nonostante la sua decisività, anche in ragione di quanto sin qui detto) secondo cui, alla luce dei suesposti principi della sentenza Franzese , che richiede la verifica della sussistenza del nesso causale con riferimento allo specifico caso concreto (e non solo sulla scorta di leggi scientifiche o logiche generali ed astratte), bisognerebbe dimostrare che, se si fosse eliminato l'asfalto ed i tre pali dell'illuminazione, o vietato il transito mediante l'apposizione di apposita segnaletica, o ordinato alle amministrazioni proprietarie l'eliminazione della strada, sarebbe aumentato il rischio non per la cittadinanza in quanto tale, ma per quelle persone la cui tragica morte oggi si contesta all'imputato: tutte

persone (sia i Carità che il Fernando Simone) abitanti ai margini dei torrenti Ciaramita e Pace, e che li percorrevano ogni giorno. Con riferimento a costoro è fin troppo chiaro che non si può parlare di incolpevole convinzione che si stesse percorrendo una strada anziché un torrente, né che - in momenti di pioggia - non fosse pericoloso farlo. E' la stessa sentenza di primo grado, infatti, che richiamando la deposizione del teste Sciammetta (pag. 18), rileva che costui ha descritto come ricorrente il fatto che "*quando piove forte il torrente, diciamo...è una vera piena, come se fosse un fiume in piena*". Cosa, questa, che esclude tassativamente che gli abitanti del luogo possano avere perso la memoria storica della pericolosità del torrente durante gli acquazzoni.

Ed infatti, a pag. 87, la sentenza che qui si impugna ritiene di individuare come azione doverosa omessa non più i provvedimenti appena ricordati relativi all'impedimento del transito o impositivi di obblighi di eliminazione della strada agli enti competenti, ma la diretta "ordinanza di rimozione della strada e sua effettiva chiusura", chiaro essendo che solo con lo sbarramento fisico (effettiva chiusura) degli accessi ai torrenti si potrebbe evitare l'accesso ai medesimi da coloro che, da sempre, li utilizzano per accedere ai fondi limitrofi.

Senonchè, a parte la manifesta illogicità di una tale conclusione, a causa della irrealizzabilità materiale di una permanente chiusura al transito con blocco fisico dell'accesso (tanto che la sentenza di primo grado, a pag. 23, l'aveva ritenuta condotta in concreto inesigibile perché "*avrebbe potuto comportare altissimi*

*disagi per la popolazione e far sorgere problemi logistici non agevolmente risolvibili”), deve aggiungersi che, comunque, il presupposto su cui si basa - **per intero** - l’iter argomentativo che porta la Corte d’Appello ad individuare la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva del Navarra (avere consentito, e comunque tollerato, la realizzazione ed il mantenimento della strada in alveo, ed averne quindi omesso la rimozione) e l’evento, si infrange definitivamente contro la innegabile constatazione - **contenuta nello steso testo della sentenza che qui si impugna** - che nel Torrente Pace **non esisteva alcuna strada**.*

A pag. 59 della sentenza, infatti, si legge - sia pur con riferimento alla posizione dell’imputato Pantè - che, al contrario del torrente Ciaramita, *“la via sul torrente Pace, come sopra documentato, si snoda al di fuori del centro abitato, e , soprattutto, attraverso un tracciato che partendo da una zona boschiva ~~scende~~ a valle, **con tracciato indistinto dal letto del torrente** (in particolare nelle foto del tratto antistante la cava ove si è verificato l’evento mortale), che appare frutto, come puntualmente rilevato dai periti e consulenti del P.M., di un **approssimativo percorso** segnato dai mezzi pesanti diretti verso alcuni opifici sorti nella zona..... Anzi proprio la foto P8 allegata alla consulenza del PM (faldone n. 6) che ritrae la zona del sinistro, dinanzi al cancello della cava, durante la successiva alluvione del 2 ottobre 2000, documentano per un verso la portata impressionante dell’onda di piena che dovette travolgere, due anni prima, la vittima, e per altro verso, proprio **quella precarietà del tracciato frutto della mera iterazione del passaggio, senza che ad essa si coniugasse,così come avvenuto, invece, nel caso del Ciaramita, una qualsivoglia apparenza di opere***

accessorie e di manutenzione, che potesse far desumere da parte della Pubblica Amministrazione, e in questo caso da parte della provincia, una volontà di tollerare che quella approssimativa traccia viaria, sorta verosimilmente spontaneamente, attraverso l'uso protratto, mantenesse, nella attualità - al di là delle prospettive in fieri - le sue, per quanto precarie, connotazioni di strada pubblica".

Sicché la Corte non solo esclude che sul letto del Pace esistesse una strada, trattandosi di tracciato precario ed indistinto rispetto all'alveo, e proprio nel punto in cui si è verificato l'evento, ma ne fa - coerentemente - derivare - l'esclusione di ogni responsabilità per la provincia, che pure aveva già predisposto un progetto (in fieri) per la realizzazione di una strada sullo stesso alveo del Pace.

La manifesta illogicità della motivazione, a questo punto, appare insuperabile: posta la premessa che il nesso causale si fonda sulla realizzazione "ab imis", e sulla tollerata permanenza, della strada, non essendo ritenuto sufficiente il successivo reiterato transito sulla stessa, come è possibile giungere ad affermare l'esistenza di quel nesso con riferimento ad una strada che, dalla stessa sentenza è riconosciuta come mai sorta " ? e come è possibile ritenere che sia sorto un dovere per il Genio Civile di rimuovere o di ordinare la chiusura al transito di una strada che non esisteva ? e come sarebbe mai potuto sorgere alcun incolpevole affidamento del cittadino rispetto alla percorribilità ordinaria di una strada che non esisteva e che si confondeva, sostanzialmente, con il letto del

torrente ? E perché proprio ed esattamente tutto ciò che è stato ritenuto insufficiente a far sorgere obblighi e responsabilità in capo alla provincia dovrebbe invece esserlo per il Genio Civile ?

Non v'è chi non veda, allora, come la indeterminatezza della indicazione delle azioni doverose ritenute omesse e necessarie e sufficienti per evitare l'evento si arricchisca di ulteriori e gravissimi elementi di confusione e contraddittorietà, che scontano il vizio logico di fondo della sentenza che qui si impugna, che è quello di avere creato in capo alla figura dell'Ingegnere Navarra Tramontana una posizione di garanzia a tutela della sicurezza della circolazione, che giammai poteva competergli, in quanto bene giuridico del tutto diverso da quello del buon regime delle acque.

V

Nullità sentenza per violazione degli artt. 521 e 522 cpp per mancata correlazione con il fatto contestato

Da quanto sopra detto discende anche che, se l'evento non è causalmente ricollegabile all'aver tollerato il transito (omissione, secondo la sentenza della corte di Appello, non sufficiente, in quanto avrebbe soltanto comportato l'aumento del rischio del verificarsi dell'evento), ma alla omessa rimozione ed effettiva chiusura della strada, ciò - a parte la non sostenibilità dell'argomento con riguardo al Pace (a causa della inesistenza dei una strada - non è comunque **mai stato contestato** con riferimento al Ciaramita, il cui capo d'imputazione prevede, come condotte doverose omesse, il non aver emanato i "*provvedimenti finalizzati alla chiusura della viabilità precaria ... ed alla rimozione delle rampe*

viabili di accesso ai luoghi di residenza realizzate nello stesso alveo, e l'omissione di qualsiasi intervento diretto alla regimazione delle acque". Sicchè il Pubblico Ministero, nell'esercitare l'azione penale, **pur prendendo in considerazione** la necessità di interventi di **rimozione**, l'aveva limitata soltanto alla rimozione delle *rampe viabili di accesso ai luoghi di residenza realizzate nello stesso alveo*, nulla contestando rispetto alla eventuale necessità di rimozione della strada in quanto tale e delle opere connesse (asfalti, ringhiere, pali illuminazione).

Il fatto è radicalmente diverso, sia perché escluso dall'imputazione, che **limita** la contestazione dell'omessa rimozione nel senso suindicato, sia perché l'originaria imputazione si muoveva dal presupposto, poi risultato infondato in fase dibattimentale, che le omissioni contestate avessero provocato un **turbamento del regolare deflusso delle acque** sul torrente Ciaramita, ed addirittura lo **svuotamento improvviso** del bacino della discarica di portella Arena, **e la conseguente onda di piena** da cui poi sarebbe derivato l'evento.

Con la sentenza di primo grado ci si era già sostanzialmente allontanati da tale originaria contestazione, dovendosi riconoscere che il fatto si era verificato per il transito in alveo, al momento dell'evento meteorico, e , quindi la conseguente assoluzione dal reato di inondazione colposa. Con la sentenza di 2 grado si è completamente - attraverso il ragionamento su ricordato e censurato - pervenuti alla condanna per una condotta, l'omessa rimozione della strada e la chiusura permanente e fisica

dell'accesso ai torrenti, che è radicalmente diversa da quella originariamente contestata e come sopra descritta, ma anche da quella - ritenuta medio tempore in 1 grado - di chiusura al transito mediante emanazione di provvedimenti interdittivi del transito.

VI

Violazione ed erronea applicazione della legge sostanziale con riferimento all'elemento della colpa (in rapporto al collegamento tra regola cautelare asseritamente violata ed evento in concreto verificatosi). Omessa motivazione.

Per altro verso va pure censurata la circostanza che, a parte le affermazioni di carattere assolutamente generico e astratto, la sentenza impugnata della Corte di Appello non abbia in alcun modo seguito il procedimento che la giurisprudenza di Codesta Suprema Corte impone al giudice di merito di seguire allorché si tratti di formalizzare e accertare l'addebito colposo.

Secondo un consolidato indirizzo, non è certo sufficiente verificare la violazione della regola cautelare, ma è necessario pure accertare in concreto che tale regola fosse diretta ad evitare proprio il tipo di evento dannoso verificatosi; e ciò perché «altrimenti si avrebbe una responsabilità oggettiva giustificata dal mero "versari in re illicita"» (Cass. pen., Sez. IV, 17.05.2006, Rv. 235661; Cass. pen., Sez. IV, 5 dicembre 2008, n. 4675).

Tuttavia la sentenza impugnata non compie alcuna "concretizzazione" del rischio; nel senso che non svolge realmente alcuna valutazione preordinata a prendere in considerazione

l'evento in concreto verificatosi per accertare se questa conseguenza dell'agire rientrasse tra gli eventi che la regola cautelare (asseritamente) inosservata mirava a prevenire (detto accertamento è invece necessario, come da ultimo ha stabilito Cass. pen., Sez. IV, 11 marzo 2010, n. 16761)

Il che indubbiamente palesa un'evidente violazione della legge sostanziale e comunque un difetto radicale di motivazione.

VII

Erronea applicazione della legge sostanziale con riferimento all'elemento psicologico della colpa (in rapporto all'errore su elementi essenziali del fatto). Omessa motivazione

Vanno censurati, inoltre, vizi relativi alla definizione di un effettivo coefficiente di colpevolezza, rintracciabile in capo al ricorrente; in quanto la sentenza impugnata della Corte di Appello manca di apprezzare la circostanza, introdotta dalla difesa, che l'Ing. Navarra, nell'adempire pienamente ed efficacemente ai propri doveri di segnalazione, **si è di conseguenza trovato nella situazione di chi ragionevolmente poteva confidare nell'adempimento delle altrui competenze.**

In particolare, da un lato non va trascurata la fondata convinzione del ricorrente della legittimità delle strade sotto l'aspetto del buon regime delle acque (va ricordato ancora una volta, unico profilo di competenza del dirigente del Genio Civile); fondata convinzione che lo ha posto nella condizione di chi neppure si rappresenti la possibilità che la sua condotta sia antigiuridica

Dall'altro non va dimenticata la circostanza che agli inviti e alle comunicazioni più volte reiterati dall'Ing. Navarra, il Comune di Messina ha dato riscontro nel senso che avrebbe provveduto tempestivamente, consolidando quindi nel ricorrente il ragionevole affidamento non solo sulla corretta interpretazione della normativa di settore (e dunque sulla definizione e sui limiti dei propri poteri nel senso sopra indicato) quanto soprattutto sulla pronta ed efficace attivazione del Comune di Messina.

In questi termini già le doglianze contenute nell'atto di appello presentato dall'odierno ricorrente rilevavano come da tutto quanto sopra esaminato scaturisse inevitabilmente l'incolpevole rappresentazione, in capo all'Ing. Navarra, della efficacia del suo intervento e, in generale, la ragionevole aspettativa della "messa in regola" della situazione relativa alla viabilità e alla circolazione da parte dell'ente competente, cioè il Comune. E di qui, con ogni evidenza, emerge pure il difetto di concreta rappresentabilità dell'evento che è, invece, presupposto necessario e indefettibile del rimprovero per colpa. Non c'è dubbio infatti che la legittima aspettativa circa l'intervento del Comune escluda radicalmente tale concreta rappresentabilità.

Tuttavia, nonostante gli elementi introdotti dalla difesa, l'incolpevole erronea rappresentazione, da parte del ricorrente, della situazione di fatto non è stata minimamente valorizzata dalla sentenza impugnata; profilandosi così, con ogni evidenza, la violazione delle norme codicistiche che disciplinano, in via generale, l'elemento psicologico del reato e l'errore in particolare;

e, in ogni caso, illustrano il difetto di omessa motivazione quanto alle ragioni per cui detta situazione - evidenziata dalla difesa - non fosse rilevante ai fini della decisione.

VIII

Erronea applicazione e interpretazione dell'art. 328 c.p. (con riferimento alla disciplina dell'elemento materiale e dell'elemento psicologico). Omessa motivazione

I. La sentenza impugnata, inoltre, nel condannare il ricorrente anche per il reato previsto dall'art. 328 c.p., incorre in un ulteriore vizio interpretativo là dove immagina di poter interpretare detta fattispecie e applicarla ancorché, nel caso di specie, non ricorra né una condotta di rifiuto o di omissione, secondo quanto invece detta la disciplina dell'art. 328 c.p.

In sostanza la sentenza impugnata della Corte d'Appello interpreta erroneamente la norma incriminatrice di cui all'art. 328 c.p. come se potesse prescindere da un indebito rifiuto di compiere un atto, da parte del pubblico ufficiale, ovvero dalla sequenza procedimentale introdotta dalla richiesta dell'interessato, ai sensi dell'art. 328 co. 2 c.p.

Si delinea quindi, con ogni evidenza, la violazione e l'errata applicazione della disposizione codicistica, ed in ogni caso la sentenza è afflitta da un chiaro vizio di omessa motivazione in quanto in nessun modo illustra le ragioni della condanna per tale reato.

II. L'errata interpretazione e applicazione dell'art. 328 c.p., inoltre, si approfondisce allorquando, nel rigettare l'argomento difensivo circa l'esclusione dell'errore a cagione di un errore sul fatto, la sentenza impugnata mostra di non apprezzare, secondo la sua effettiva logica, i rapporti intercorrenti tra l'art. 5 e l'art. 47 c.p. (cfr. sentenza impugnata pp. 117 ss.)

È proprio seguendo l'orientamento di Codesta Suprema Corte che sarebbe dovuto apparire chiaramente la circostanza che il dovere incombente sul ricorrente in nessun modo può integrare il precetto; assestandosi invece, con ogni evidenza, sul piano del fatto. Con conseguente applicazione, che invece è stata erroneamente scartata dalla sentenza impugnata, dell'art. 47 c.p. invece che dell'art. 5 c.p.

E valga d'altronde, ad ulteriore conferma di ciò, che alla base del convincimento che ha orientato il comportamento amministrativo del ricorrente, impegnandolo in una serrata attività di segnalazione (che, come detto, è quanto spettava all'Ing. Navarra nei limiti della sua posizione funzionale) sta, con ogni evidenza, quantomeno un errore di fatto, esclusorio del reato; vale a dire un errore sulle circostanze fattuali che, per come rappresentate dall'Ing. Navarra, escludevano un qualsiasi dovere diverso da quello di segnalazione e sollecitazione; dovere quest'ultimo pienamente adempiuto. Un diverso dovere, per la verità, non si riuscirebbe a configurare vista, se non altro, la rassicurazione del Comune nel senso che sarebbe intervenuto

tempestivamente , provvedendo alle misure di sicurezza (prova evidente, per l'ing. Navarra, dell'efficacia delle sue sollecitazioni).

IX

Omessa motivazione dei capi relativi alla pena e alle conseguenza civili


Va infine osservato che l'odierno ricorrente aveva, nell'atto di appello, illustrato le ragioni che dovevano imporre una riforma della sentenza sia sotto il profilo della pena quanto sotto quello delle statuizioni civili; valorizzando da un lato - a tutto concedere, ma senza ammettere - un contributo, in capo all'Ing. Navarra, di minima importanza; dall'altro il concorso di colpa delle vittime, a conoscenza dello stato dei luoghi e dei rilevanti profili di rischio, sia per quanto si è detto in ordine alla conoscenza del ripetersi delle piene del torrente Ciaramita (V. deposizione teste Sciammetta richiamata nel testo della sentenza di 1° grado, p. 10), sia per quanto si è detto in ordine alla inesistenza della strada, e conseguente impossibilità di incolpevole affidamento, in relazione al torrente Pace.


Tuttavia la sentenza impugnata della Corte di Appello di Messina ha confermato tanto il profilo della pena quanto le statuizioni civili, senza illustrare le ragioni di tali decisioni; in questo modo evidenziandosi indubbiamente un ulteriore vizio concernente il difetto di motivazione.


Per le ragioni suesposte i sottoscritti Prof. Avv. Antonio Fiorella e Avv. Alberto Gullino, chiedono a Codesta Ecc.ma Corte di Cassazione di annullare la sentenza della Corte di Appello di Messina

Con osservanza

Roma - Messina,

(Prof. Avv. Antonio Fiorella)


(Avv. Alberto Gullino)




STUDIO LEGALE
Avv. ALBERTO GULLINO

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

98122 MESSINA - Via Lepanto n. 7 - Tel. e Fax 090.774988-6415227

98066 PATTI - Via Fontanella n.22 - Tel. e Fax 0941.21458

E-mail: avv.gullino@virgilio.it

Alla Suprema Corte di Cassazione

Alla Corte d'Appello di Messina

Il sottoscritto, **NAVARRA TRAMONTANA ROSARIO**, nato a Messina il 28.4.1938, ivi res.te in Via Legnano, 32, imputato come in atti nel proc. pen. n. 2805/98 RGNR,

nomina

proprio difensore di fiducia, in aggiunta all'avv. Alberto Gullino, del Foro di Messina, il prof. Avv. Antonio Fiorella, con studio in Roma, Via Pierluigi da Palestrina, 19, conferendogli ogni facoltà di legge, ed in particolare quella di impugnare la sentenza n. 1034 del 29 ottobre 2010 della Corte d'Appello, e di assisterlo nell'instaurando giudizio di cassazione, nonché in ogni altro eventuale successivo, revocando ogni altra nomina in atti.

Messina , 10.3.2011

Con Ossequi,

Vera la superiore firma

Avv. Alberto Gullino

RELATA DI NOTIFICA

Istante come in atti io sottoscritto Assistente UNEP ho
merò il presente atto notificato o lasciato copia del
suo atto Provincia Regionale di Teramo
nel suo domicilio U. An. Giuseppe Orini
consegnandola a mani

Giuseppe Orini

per 18/03/11

UFFICIALE GIUDIZIARIO
Francesco Bonanno
Corte d'Appello di Teramo

N. 172/08 R.G.A.
N. 1034/10 Sent.



Corte di Appello di Messina
Sezione Penale
(Fax n. 090 717295)

All'Ufficio NEP
MESSINA

Si trasmette elenco dei nominativi di cui si richiede la notifica del ricorso per Cassazione:

- 1) Comune di Messina in persona del Sindaco pro-tempore domiciliato c/o Avv. Sacca Franco del foro di Messina;
- 2) Comune di Messina in persona del Sindaco pro-tempore domiciliato c/o Avv. Jaria Carmelo del foro di Messina;
- 3) Provincia Regionale di Messina d.ta c/o Avv. Aveni Giuseppe del foro di Messina;
- 4) Assessorato Lavori Pubblici Regione Sicilia d.to c/o Avvocatura Distrettuale Stato;
Parte civile:
- 5) Carità Giovanna n. 17/10/67 a Messina d.ta c/o Avv. Autru Ryolo Luigi del foro di Messina;
- 6) Carità Giovanni n. 30/11/73 a Messina d.to c/o Avv. Autru Ryolo Luigi del foro di Messina;
- 7) Ranasinghe Arachchige Samudri Chani n. 9/6/72 a Marawila d.ta c/o Avv. Vadalà Bertini Giuseppe del foro di Messina;
- 8) Warnaklasuriya Poruthotage Peter Noel Fernando n. 22/3/53 a Chilaw d.to c/o Avv. Vadalà Bertini Giuseppe del foro di Messina
- 9) Warnakulasuriya Poruthotage Ranil Tirone Fernando n. 1/11/78 a Marawila d.to c/o Avv. Ruffino Reale Giusi del foro di Messina

Messina 11/3/2011

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Giuseppe PARISI)

ECC.MA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI PENALI

Il sottoscritto avv. Giuseppe Vadalà Bertini, del Foro di Messina, difensore di fiducia di **Ranasinghe Arachchige Samudri Chani** e di **Warnakulsauriya Poruthotage Peter Noel Fernando**, giusta ed ampia procura speciale rilasciata in calce alla costituzione di parte civile (anche per "*proporre qualsiasi impugnazione*") e per la prima, anche in virtù di procura alle liti in Notar Zumbo rep. N. 67258 che si allega in copia, persone offese costituite parte civile nel procedimento penale n. 2805/1998 R.G. Not. Reato (172/2008 Reg. Gen. App.) ed ammesse al patrocinio a spese dello Stato, come da decreto del GIP di Messina del 22.06.2000 che si allega, dichiara di proporre, nel loro interesse

Ricorso per cassazione

avverso la sentenza n. 1034/2010 emessa dalla Corte d'Appello di Messina del 29.10.2010, depositata in data 22 gennaio 2011, che, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Messina (n. 1075/2006 R.G. Sent.) del 19.06.2006, relativamente alla parte in interesse alle suddette parti civili, ha dichiarato assolto Pantè Carmelo dal reato ad esso ascritto al capo G) della rubrica per non avere commesso il fatto, confermando per il resto la sentenza

impugnata nei confronti dell'altro appellante Navarra Tramontana Rosario, anche sotto il profilo delle statuizioni civili, per i seguenti

MOTIVI

1) Violazione dell'art. 606 lett. b), c), e) in relazione agli artt. 178 comma 1 lett. c), 538 comma 2 c.p.p., 541 comma 1 c.p.p., 153 Disp. Attuaz. C.p.p. nonché in riferimento agli artt.110 e 133 DPR 115/2002.

La Corte d'Appello di Messina, pur in presenza di articolata richiesta, depositata in allegato alle conclusioni scritte a conclusione del giudizio dibattimentale d'appello, disattendendo qualsivoglia pronuncia in merito, non ha provveduto alla liquidazione delle spese processuali sostenute dalle parti civili (v.si estratto di sentenza e dispositivo compiegati). Spese che la Corte di Appello, ben avrebbe potuto porre a carico dell'imputato avverso il quale la sentenza di condanna era stata integralmente confermata, anche ai sensi del disposto normativo di cui agli artt. 110 e 133 T.U. Sul punto emerge palesemente, l'assoluta inosservanza e/o erronea applicazione delle leggi e delle norme processuali stabilite a pena di nullità, tra le quali si colloca ogni violazione inerente la posizione e la rappresentanza delle parti private nonché la evidente carenza di motivazione, avuto dunque riguardo alla condanna delle spese processuali a favore dei ricorrenti, che di fatto, ha inciso altresì gravemente sul diritto alla liquidazione delle stesse .

Difatti, se è vero come è vero che la parte civile, ai fini della condanna dell'imputato nei cui confronti la sentenza di condanna sia stata pronunciata (o confermata) deve fornire specifica richiesta presentando, ai sensi del combinato disposto degli artt. 541 comma 1 c.p.p e art. 153 Disp. Attuazione, la nota spese *al più tardi con le sue conclusioni nel dibattimento*, onde consentire al Giudice *di conoscerle sia qualitativamente che quantitativamente*, nella fattispecie l'onere della domanda è stato pienamente rispettato dai ricorrenti, per come desumibile dagli allegati, tra cui la nota spese, in cui spicca anche la richiesta di pronuncia, ai sensi del richiamato art. 133 TU.

Né peraltro, emerge dal corpo del dispositivo o nella ultima parte della motivazione svolta a riguardo delle odierne parti civili, alcuna estrinsecazione delle ragioni per le quali si possa evincere una compensazione totale o parziale delle spese processuali, magari a titolo di soccombenza parziale. La mancanza è ancora più pregnante, qualora si consideri che la Corte ha manifestato, nella parte introduttiva della sentenza, pag. 3, di essere a conoscenza di un pregresso provvedimento adottato dal Tribunale, circa le spese delle parti civili, poste a carico degli imputati/appellanti.

Per cui il presente ricorso si manifesta come indefettibile nonché unico mezzo di impugnazione, non essendo diversamente emendabile la sentenza che abbia ommesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di condanna formulata dalle parti civili (così già la Sez. I° con sentenza dell' 1/10/2009 n. 41571). Non perdendo

dunque, la parte civile il diritto di ottenere tale liquidazione, traducendosi la inosservanza della Corte di Appello in nullità della sentenza impugnata, almeno sotto tale profilo, va cassata e rimessa, ai sensi dell'art. 622 c.p.p. al Giudice Penale ritenuto competente, che – si reputa – dovrà a sua volta pronunciarsi anche sulle spese processuali del giudizio di Cassazione, ponendole sempre a carico dell'imputato ex artt. 110 – 133 DPR 115/2002, stante l'orientamento prevalente di questa Ecc.ma Suprema Corte, secondo il quale *“qualora sia accolta un'impugnazione della parte civile contro una decisione illegittima o errata (in tema di liquidazione delle spese processuali della parte civile) vi è soccombenza dell'imputato anche se l'illegittimità o l'errore siano attribuibili al Giudice”* (Cass. - Sent. del 20/11/2007 n. 43364).

2) La sentenza della Corte di Appello di Messina appare altresì illogica concretizzando la violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., nella parte in cui viene precisato, segnatamente alla pagina 123 della stessa, che: *“....le predette parti civili a fronte di una originaria costituzione effettuata nei confronti degli imputati Navarra Tramontana e Pantè e della citazione, quali responsabili civili, sia della Provincia di Messina che dell'Assessorato Regionale, hanno rassegnato, primo grado, conclusioni solo nei confronti dei due imputati e della Provincia, quale responsabile civile, ma non dell'Assessorato e, di conseguenza, la relativa statuizione di condanna al risarcimento dei danni, veniva emessa, da parte del Tribunale – e non poteva essere altrimenti –*

esclusivamente nei confronti di Navarra, Pantè e della Provincia. In ogni caso, tale statuizione non veniva impugnata dalle parti civili ed, inoltre, le conclusioni prese alla fine del giudizio di appello riproducevano quelle rassegnate in primo grado, con esclusione di domanda risarcitoria nei confronti dell'Assessorato Regionale ...". Orbene si osserva che la Corte di Appello, illustrando il citato passaggio della sentenza, è caduta in erronea motivazione, travisando apposto provvedimento del Tribunale di Messina (v. verbale udienza del 30.01.2003) che ha estromesso l'Assessorato Regionale dalla qualifica assunta in esito alla formale istanza svolta dalle parti civili, a seguito della dichiarazione di nullità della citazione. E' dunque evidente che le parti civili non hanno formulato conclusioni avverso l'Assessorato Regionale nel primo grado del giudizio a causa della succitata ordinanza così come non le hanno svolte nel giudizio di appello, non avendo proceduto alla impugnazione della sentenza. Per cui, incombendo il giudicato su tale circostanza, appare incoerente con un atto processuale del giudizio di primo grado (che certamente mantiene i propri effetti anche nel secondo) nonché parimenti erroneo, assumere che le parti civili non le abbiano formulate (la Corte va quindi manifestamente al di là del contenuto della richiamata disposizione del Tribunale che pare non conoscere), lasciando quasi trasparire che le stesse, non lo abbiano intenzionalmente richiesto. Sotto tale aspetto, sebbene, come anzidetto, nella pronuncia della Corte non si colgano apprezzamenti o elementi

da cui desumere anche per interpretazione estensiva, le ragioni di una compensazione delle spese processuali, la sentenza appare quindi illogica, atteso che, come anzidetto, permanendo su tale profilo, la (indubbia) carenza di impugnazione della sentenza del 1° grado e visto il provvedimento dichiarativo della nullità testè menzionato, le parti civili giammai avrebbero potuto riprodurre – almeno con coerenza, fondatezza e logicità – alcuna conclusione avverso l'Assessorato regionale, in ordine al quale, incombeva insormontabile il giudicato. Ne consegue, pertanto, la illogicità e/o erroneità della motivazione della sentenza, in quanto risultante da specifico atto del processo.

3) La sentenza della Corte territoriale è altresì stata emessa in violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione all'art. 328 c.p., 40 cp.v. e art. 2051 c.c.

Per come deducibile dal contesto motivazionale, è certo che la situazione di pericolo non sia stata determinata dal comportamento del povero Simone Fernando, anzi, per come affermato alla pag. 53 della stessa, la condotta di quest'ultimo si è concretizzata in un "*...del tutto incolpevole inserimento in una situazione di pericolo determinata da altri*". Escluso pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, un qualsivoglia contributo causale e colposo della vittima, anche in via concorsuale, il comportamento dell'Ing. Pantè, seppur funzionario di un settore della Provincia Regionale che non possedeva specifiche competenze ma solo in termini di viabilità, doveva essere vagliato dalla Corte non solo sulla carenza di precise incombenze non attinenti al settore

di appartenenza, bensì avuto riguardo a quei principi tipici del rapporto di causalità e del concorso di cause, cui non deroga l'art. 2051 c.c., applicabile – come noto - in tutti quei casi in cui (come in specie), un ente, proprietario o gestore di fatto di un sito, abbia comunque il dovere di intervenire per evitare che situazioni di potenziale pericolo si traducano in altrettante situazioni lesive dei diritti dei terzi, tra cui indubabilmente, si inserisce il diritto costituzionalmente garantito alla salute.

Nel corso del dibattimento di primo grado, è emerso che il Pantè – per esplicita ammissione nel verbale d'udienza del 10.01.2006 pag. 8 trascrizioni sia nell'atto di appello - avesse comunque, al di là delle competenze in materia di viabilità, seppur non specificamente riconosciute, adeguate possibilità di evidenziare al proprio organismo di appartenenza, anche quei quadri globalmente rischiosi per l'incolumità pubblica derivanti dal Torrente Pace, sul quale esercitava comunque un "potere di governo" in ragione di quelle attribuzioni di cui appresso e da cui discende il dovere di impedire il verificarsi dell'evento stesso. E' infatti indiscutibile che quale responsabile del 13° settore della Provincia Regionale di Messina, avesse *"il compito di garantire la tutela dell'assetto territoriale tramite l'efficace gestione degli interventi dell'ente in un'ottica di salvaguardia idrogeologica nonché di assicurare le attività di prevenzione dei rischi e delle calamità ed il coordinamento degli interventi di salvaguardia e di soccorso rivolti sia alle persone che all'ambiente. E ancora*

predisporre programmi anche in collaborazione con altre unità dell'ente in relazione alla prevenzione dei rischi per le persone o il territorio curandone l'opportuna divulgazione" (v. atto di appello Pantè – pag. 7). Ne consegue che, in virtù delle specifiche mansioni ad esso conferite sia per inerenza a quel settore specifico sia per l'apposita attività di controllo e manutenzione del sito, ubicato fuori del perimetro urbano (che doveva compiere in quanto demandatagli ai sensi dell'art. 160 L. 26/93) e che quindi comportava (o avrebbe dovuto comportare) una attenta conoscenza dei luoghi oggetto del processo (ergo del dissesto idrogeologico del torrente Pace, interessato in precedenza da altri simili eventi), ben poteva adottare iniziative (tra cui pure una pressante attività di segnalazione dei rischi legittimante ulteriori provvedimenti anche sulla viabilità da parte di altro settore del medesimo ente) e risoluzioni mirate in collaborazione con altre unità dell'ente di appartenenza. Al precipuo fine di scongiurare i conseguenti e purtroppo noti pericoli, sottesi ad una palese situazione oggettiva posta all'attenzione di un amministratore della *res publica* comunque obbligato ad intervenire. Ciò, come anzidetto, sul presupposto più volte evidenziato da questa Ecc.ma Corte che accanto alla responsabilità del custode – ruolo cui si può senz'altro ricondurre l'attività in loco della Provincia Regionale, per come deducibile dalla parte motiva della sentenza e dal compendio dei compiti afferenti al Pantè – può sussistere la colpa e la responsabilità solidale anche di altri soggetti (Cass. Civ. 13.02.2002 n.

2075; Cass. civ. 0809.77 n. 3933). In sostanza, l'inerzia silente del Pantè, sebbene il suo ruolo non rivestisse specifiche competenze in termini di viabilità, configura comunque la fattispecie rettamente contestata dell'art. 328 c.p. , atteso che, al di là del presupposto logico e necessario della richiesta o dell'ordine, *è sufficiente sussista una urgenza sostanziale resa palese dai fatti oggettivi posti all'attenzione del soggetto in ogni caso obbligato ad intervenire.*

Anche perché allo stesso erano certamente note, già in virtù degli appositi compiti che svolgeva, correlati al settore di appartenenza, come sopra indicati, le caratteristiche idrografico-idrologiche del Torrente Pace, per cui, dovevano essere predisposte, a diversi livelli di competenza compreso quello di sua spettanza, tutti gli interventi necessari a mitigare il pericolo, soprattutto in sede di pianificazione territoriale (di stretta competenza della Provincia e del Genio Civile), atteso che non poteva sfuggire la situazione di rischio idrogeologico del sito e di conseguenza predisporre tutti gli accorgimenti atti a scongiurare qualunque evento lesivo, pur impedendo (non solo in termini di viabilità segnatamente non appartenente alla propria sfera di controllo), la realizzazione di opere in alveo (attraversamenti e manufatti) e nella zona golenale, dove oltretutto insisteva segnaletica con l'indicazione dei villaggi raggiungibili, posta, si badi bene, tra due strade di collegamento di indubbia pertinenza della Provincia Regionale di Messina, ovvero quella tra la Strada Panoramica dello Stretto e la c.da Marotta (per come oltretutto evidenziato anche nella CTU). Sul

punto, pertanto, la decisione della Corte non ha tenuto conto del certo apporto del Pantè (e della Provincia) nei termini del su precisato concorso (acclarato nei confronti dell'Assessorato Regionale – Genio Civile), che imponeva in ogni caso al preposto funzionario di adottare opportune risoluzioni nella sua sfera di possibilità, per come si evince dalle risultanze processuali indicate, e che, ove poste in essere, avrebbero contribuito (e ciò non può escludersi) anche se segnatamente ai propri “uffici”, ad evitare o limitare il prodursi dell'evento.

D'altronde, le teorie della causalità, normativamente disposte dagli artt. 40 e 41 c.p., delineano la regola per la quale la condotta è considerata causa dell'evento quando ne sia stata condizione necessaria, anche se in concorso con altre, incluso il comportamento illecito altrui. La giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte, ha peraltro confermato il contesto normativo delle disposizioni in parola: il rapporto di causalità, la responsabilità dell'imputato per la determinazione di un dato evento naturalistico, deve essere affermata anche nei casi in cui l'innescò della serie causale – sulla base delle prove raccolte – possa essere attribuito a più condotte colpose alternative e debba essere esclusa l'incidenza di meccanismi eziologici indipendenti (Cass. 6.06.2002 CED n. 222247), per come conformemente escluso dalla sentenza della Corte.

Per cui la motivazione, si rivela insufficiente ed incompleta.


P.Q.M.

Avv. Giuseppe Vadalà Bertini

Si chiede che la Ecc.ma Corte adita voglia cassare l'impugnata sentenza e rinviare ad altro Giudice per provvedere anche alla liquidazione delle spese processuali delle parti civili, ove non ritenga di dovere o potere direttamente provvedere.

Messina, 10.03.2011

(Avv. Giuseppe Vadalà Bertini)



RELATA DI NOTIFICA

Intante contro il ... in ... Tribunale ...
mercè il ... atto notificato a ... copia da
questo ...
nel ...
si consegnata a mani

Francesco Romano
18/03/11

UFFICIALE GIUDIZIARIO
Francesco Romano
Corte d'Appello di ...

N. 172/08 R.G.A.
N. 1034/10 Sent.



Corte di Appello di Messina
Sezione Penale
(Fax n. 090 717295)

All'Ufficio NEP
MESSINA

Si trasmette elenco dei nominativi di cui si richiede la notifica del ricorso per Cassazione:

- 1) Comune di Messina in persona del Sindaco pro-tempore domiciliato c/o Avv. Sacca Franco del foro di Messina;
- 2) Comune di Messina in persona del Sindaco pro-tempore domiciliato c/o Avv. Jaria Carmelo del foro di Messina;
- 3) Provincia Regionale di Messina d.ta c/o Avv. Aveni Giuseppe del foro di Messina;
- 4) Assessorato Lavori Pubblici Regione Sicilia d.to c/o Avvocatura Distrettuale Stato;
- 5) Guarniere Rosario n. 16/9/53 a Giuiosa Ionica e residente in Messina Via P. Castelli, 10;
- 6) Navarra Tramontana Rosario n. 28/4/38 a Messina ed ivi residente Via Legnano, 32;
- 7) Pantè Carmelo n. 10/7/42 a Messina ivi residente viale Regina Elena, 239;
- 8) Torre Beatrice n. 21/12/50 a Oliveri e residente in Messina Via Porto Salvo, 12;
Parte civile:
- 9) Carità Giovanna n. 17/10/67 a Messina d.ta c/o Avv. Autru Ryolo Luigi del foro di Messina;
- 10) Carità Giovanni n. 30/11/73 a Messina d.to c/o Avv. Autru Ryolo Luigi del foro di Messina;
- 11) Warnakulasuriya Poruthotage Ranil Tirone Fernando n. 1/11/78 a Marawila d.to c/o Avv. Ruffino Reale Giusi del foro di Messina

Messina 11/3/2011

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Giuseppe PARISI)